

Regolamento unico di gestione

13 giugno 2025

Articolo 1

Il Fondo

NEF (di seguito denominato il "Fondo") è un Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ai sensi della legge del 17 dicembre 2010 (la "Legge") del Granducato di Lussemburgo come successivamente modificata e integrata e della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/65EC concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) come di tempo in tempo modificata ed integrata (la "Direttiva UCITS"). Il Fondo è organizzato in ossequio alle disposizioni della Parte I della Legge nella forma di un fondo comune d'investimento di tipo aperto ("fonds commun de placement") inteso come comproprietà di valori mobiliari e di altre attività autorizzati dalla legge avente forma non societaria. La responsabilità degli investitori si limita all'importo sottoscritto.

Il Fondo è suddiviso in patrimoni separati (i "Comparti"), i cui beni sono di pertinenza dei detentori delle quote del relativo Comparto (i "Sottoscrittori") e sono amministrate in via esclusiva a nome collettivo dei sottoscrittori da NORD EST ASSET MANAGEMENT, in forma abbreviata NEAM, una società per azioni costituita il 19 maggio 1999, avente durata indeterminata, ai sensi della legislazione del Granducato di Lussemburgo (di seguito denominata la "Società di Gestione"). Ogni Comparto costituisce un insieme a sé stante di attività (investite in conformità allo specifico obiettivo e alla politica di investimento applicabili al Comparto) e passività. Ne consegue che ogni Comparto opera quindi come una singola entità e pertanto il valore di una data quota dipende dal Comparto o dalla corrispondente categoria di pertinenza. Nei limiti in cui ciò è consentito dalle disposizioni di legge applicabili il consiglio di amministrazione della Società di Gestione (il "Consiglio di Amministrazione") può creare tanti Comparti quanti ritenga necessario in base ai criteri determinati dallo stesso Consiglio di Amministrazione. Nell'ambito di ogni singolo Comparto, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di creare diverse categorie e/o sottocategorie di Quote (di seguito le "Categorie" e le "Sottocategorie") che possono contraddistinguersi in base alla politica di distribuzione (quote a distribuzione - quote ad accumulazione), alla valuta di riferimento, al livello di commissione, e/o eventuali altre caratteristiche determinate dal Consiglio di Amministrazione. Le informazioni riguardanti siffatta creazione o modifica saranno formalizzate tramite modifiche del prospetto del Fondo (il "Prospetto").

Le attività del Fondo saranno perciò ripartite tra i diversi Comparti appartenenti ai detentori delle rispettive quote. Ciascun comparto corrisponde a quote di un determinato Comparto o di una determinata Categoria o Sottocategoria. I Sottoscrittori di un dato Comparto o di una data Categoria o Sottocategoria hanno uguali diritti tra di loro nell'ambito di tale Comparto, Categoria o Sottocategoria proporzionalmente alla loro partecipazione negli stessi.

La particolare politica di investimento e le caratteristiche di ognuno dei Comparti disponibili sono elencate nel capitolo "Comparti disponibili e politiche di investimento" del Prospetto informativo.

Le attività del Fondo sono separate da quelle della Società di Gestione e sono tenute in custodia da CACEIS Bank, Luxembourg Branch, che funge inoltre da agente amministrativo centrale del Fondo (di seguito denominato il "Depositario" e/o l'"Agente Amministrativo Centrale").

Acquistando quote (le "Quote") del Fondo, ogni sottoscrittore accetta integralmente il presente Regolamento unico di gestione, le cui disposizioni determinano il rapporto contrattuale tra i Sottoscrittori e la Società di Gestione. Il presente Regolamento unico di gestione sarà depositato presso il Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg. Avviso dell'avvenuto deposito delle modifiche riguardanti il Regolamento unico di gestione e dello stesso Regolamento presso il Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg è pubblicato nel Recueil électronique des sociétés et associations ("RESA"), Granducato del Lussemburgo.

Il presente Regolamento sarà applicato al Fondo in toto e/o ad ogni Comparto, Categoria o Sottocategoria delle quote disponibili nel Fondo medesimo.

Articolo 2

La società di gestione

NORD EST ASSET MANAGEMENT è la Società di Gestione del Fondo. La Società di Gestione ha forma di società per azioni (société anonyme) ai sensi della legislazione del Granducato di Lussemburgo ed ha sede legale in Lussemburgo. La Società di Gestione gestisce le attività del Fondo in conformità con le disposizioni del Regolamento di gestione in nome proprio ma al solo beneficio e nell'interesse esclusivo dei sottoscrittori del Fondo.

Il consiglio di amministrazione della Società di Gestione stabilisce la politica d'investimento del Fondo in coerenza con l'obiettivo definito all'articolo 5 e i limiti di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

Il consiglio di amministrazione della Società di Gestione è investito dei più ampi poteri per amministrare e gestire il Fondo entro i limiti definiti all'articolo 6 del presente regolamento, ed in particolare, ma senza esservi limitato, per acquistare, vendere, sottoscrivere, scambiare e ricevere valori ed esercitare tutti i diritti connessi sia direttamente che indirettamente alle attività del Fondo.

L'assemblea generale annuale della Società di Gestione si tiene entro 6 mesi dalla fine di ogni esercizio finanziario della Società di Gestione nel Granducato di Lussemburgo presso la sede legale della Società di Gestione, o in altro luogo nel Granducato di Lussemburgo, come specificato nell'avviso di convocazione.

Alla Società di Gestione spetta una commissione di gestione annuale, pagabile mensilmente, fino al 2,5% della media del valore patrimoniale netto di ogni singolo comparto. L'aliquota attuale della commissione di gestione è precisata nel prospetto informativo.

Purché venga sostituita da un'altra Società di Gestione, la Società di Gestione sarà revocata nei seguenti casi:

- (a) liquidazione o fallimento della Società di Gestione o nomina di un curatore per l'amministrazione dei suoi beni; o
- (b) un gruppo di Sottoscrittori, rappresentanti almeno il 50% del valore delle quote in circolazione (ad esclusione di quelle detenute o considerate detenute dalla Società di Gestione), chiede per iscritto di sostituire la Società di Gestione.

La Società di Gestione può nominare a proprie spese un gestore finanziario per il Fondo (di seguito il "Gestore") incaricato di gestire il patrimonio del Fondo e fornire attività di consulenza ed altri servizi al Fondo in base a quanto concordato per iscritto tra la Società di Gestione e tale Gestore.

Articolo 3

il Depositario e l'UCI Administrator

La Società di Gestione nomina e revoca il soggetto depositario delle attività del Fondo (il "Depositario").

CACEIS Bank, Luxembourg Branch agisce in qualità di Depositario in conformità con un accordo di depositario datato 5 settembre 2016, come di volta in volta modificato ("Accordo di Depositario") e le pertinenti disposizioni della Legge.

CACEIS Bank è una società per azioni (société anonyme) costituita ai sensi della legge francese, con sede legale in 89-91 rue Gabriel Péri, Montrouge, 92120, Francia, registrata presso il registro delle imprese e delle società francese con il numero 692 024 722 RCS Parigi. È un istituto di credito autorizzato e sotto la supervisione della Banca centrale europea (BCE) e dell'Autorità di controllo prudenziale e di risoluzione (ACPR). È inoltre autorizzato ad esercitare attraverso la sua Luxembourg Branch le attività di amministrazione bancaria e centrale in Lussemburgo.

Il Depositario custodisce tutti i valori e tutte le altre attività del Fondo a nome dei Sottoscrittori del Fondo e/o, a seconda del caso, verifica la proprietà dei beni del Fondo. Il Depositario può affidare in tutto o in parte le attività sottoposte alla sua custodia ad altre banche o altri enti finanziari. Lo stesso può depositare i valori su conti fungibili o non fungibili presso le società di compensazione scelte dal Depositario. Il Depositario è autorizzato ad alienare attività del Fondo ed effettuare pagamenti a terzi per conto del Fondo solo dopo aver ricevuto le relative istruzioni dalla Società di Gestione o dal/dagli agente/i da essa incaricato/i. Una volta ricevute queste istruzioni, e a condizione che esse siano conformi al presente Regolamento di gestione, agli accordi stretti tra la Società di Gestione e lo stesso Depositario nonché alle leggi applicabili, il Depositario eseguirà tutte le transazioni riguardanti le attività del Fondo.

Il Depositario si farà carico delle proprie funzioni e responsabilità in conformità alla Legge come successivamente modificata. In particolare, esso dovrà:

- (a) assicurare che le operazioni di vendita, emissione, riacquisto, riscatto e cancellazione delle quote del Fondo vengano svolte in conformità alla legge nazionale applicabile, alla Legge e al Regolamento di gestione;
- (b) assicurare che il valore delle Quote sia calcolato ai sensi della Legge, del Regolamento di gestione e delle procedure sancite dalla Direttiva UCITS;
- (c) eseguire le istruzioni della Società di Gestione, salvo che le stesse confliggano con la Legge o con il Regolamento di gestione;
- (d) assicurare che, nelle operazioni che riguardano i beni del Fondo, ogni controprestazione sia rimessa al Fondo entro i termini d'uso;
- (e) assicurare che i flussi di liquidità del Fondo siano attuati in conformità alla Legge ed al Regolamento di gestione.

Il Depositario non può rinunciare al proprio incarico fintantoché non sia designato un nuovo depositario. La rinuncia del Depositario deve prendere effetto nello stesso momento in cui il nuovo depositario rileva l'incarico.

Ai sensi dell'Accordo di agente amministrativo, registrar e transfer agent ("Accordo di Agente Amministrativo Centrale"), CACEIS Bank, Luxembourg Branch funge anche da UCI administrator ("UCI Administrator", ai sensi della Circular CSSF 22/811) dall'8° November 2024. In qualità di UCI Administrator, CACEIS Bank, Luxembourg Branch fornisce una serie di servizi amministrativi ad essa delegati dalla Società di Gestione, come la registrazione (emissione) ed il trasferimento delle Quote del Fondo. Essa assiste inoltre la Società di Gestione nella preparazione e nell'invio delle relazioni finanziarie alle autorità competenti.

CACEIS Bank, Luxembourg Branch, può delegare, sotto la sua piena responsabilità, la totalità o parte delle sue funzioni di UCI Administrator ad un soggetto terzo lussemburghese, previo assenso della Società di Gestione.

Il Depositario e l'UCI Administrator ha diritto di percepire un compenso in base a quanto concordato di volta in volta con la Società di Gestione. I compensi e gli oneri del Depositario sono a carico del Fondo e devono essere conformi alla prassi lussemburghese. I compensi e gli oneri dell'UCI Administrator sono indicati nel successivo articolo 12.

L'eventuale responsabilità del Depositario e dell'UCI Administrator nei confronti della Società di Gestione, dei Sottoscrittori o di terzi per ogni pregiudizio da questi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi sarà determinata in base alla legge del Granducato di Lussemburgo.

Articolo 4

Il gestore

La Società di Gestione può nominare a proprie spese un gestore finanziario (di seguito il “Gestore”) per il Fondo (o rispettivamente dei Comparti) incaricato di gestire il patrimonio del Fondo (o rispettivamente dei Comparti) e fornire consulenza e altri servizi concordati per iscritto tra la Società di Gestione e tale Gestore. Ai fini dell'incarico attribuitogli, il Gestore può decidere, sotto la propria piena responsabilità, di farsi assistere da uno o più consulenti/gestori finanziari.

Tale accordo di gestione finanziaria tra la Società di Gestione e il Gestore può dar luogo ad eventuali compensi che saranno posti a carico della Società di Gestione e saranno regolati dai termini e dalle condizioni che le parti riterranno appropriate. Indipendentemente dall'esistenza o meno di un tale accordo, la Società di Gestione resta in definitiva unica responsabile della gestione patrimoniale del Fondo.

Articolo 5

Obiettivo e politica d'investimento

Conformemente al disposto dell'articolo 41 della Legge, gli investimenti del Fondo vengono effettuati principalmente in valori mobiliari. L'obiettivo del Fondo è la rivalutazione del capitale investito e, per taluni Comparti, a seconda del caso, la produzione di reddito. I Gestori prescelti provvedono a mantenere un livello di rischio prudente che predilige la crescita, ma tiene in debito conto l'esigenza di preservare il capitale e il reddito accumulato.

Al fine di offrire agli investitori una varietà di alternative di investimento, il Fondo può essere suddiviso in diversi Comparti (di seguito i “Comparti”), ciascuno dei quali è dotato di un patrimonio proprio. I Comparti possono differenziarsi in base all'obiettivo principale che perseguono (area geografica, settore economico, valuta, ecc.).

La Società di Gestione può decidere di creare nuovi Comparti, sciogliere Comparti esistenti o modificarne l'obiettivo e la politica d'investimento, purché, ove applicabile, ne venga data previamente opportuna notificazione ai Sottoscrittori e la versione attuale del Prospetto del Fondo sia emendata, di conseguenza, mediante un supplemento al prospetto o con la pubblicazione di una versione modificata del prospetto.

Dal momento che l'investimento nei vari Comparti del Fondo è soggetto ai normali rischi del mercato, il conseguimento degli obiettivi dichiarati non può essere garantito con certezza assoluta.

Ai fini delle relazioni finanziarie del Fondo, il valore patrimoniale netto del Fondo è espresso in Euro.

Articolo 6

Limiti d'investimento e, tecniche e strumenti finanziari

1. LIMITI D'INVESTIMENTO

Il Fondo e/o ogni Comparto è soggetto ai seguenti limiti di investimento:

(I) (A) Il Fondo e/o ogni Comparto devono investire in:

- (1) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario quotati o negoziati su un mercato regolamentato in qualsiasi Stato idoneo;
- (2) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario negoziati su un altro mercato regolamentato di uno Stato idoneo che operi regolarmente e sia riconosciuto ed aperto al pubblico (un "Mercato regolamentato");
- (3) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale in una borsa valori di uno Stato non idoneo o negoziati su un Mercato Regolamentato di uno Stato non idoneo, sempreché il Prospetto preveda la possibilità di scegliere la borsa valori o il mercato;
- (4) valori mobiliari di recente emissione e strumenti del mercato monetario purché le condizioni dell'emissione stabiliscano che sarà presentata una domanda di ammissione alla quotazione ufficiale in borsa o su un altro Mercato Regolamentato a cui si fa sopra riferimento, e che sia garantito che tale ammissione avvenga entro un anno dall'emissione.
Per "Stato Idoneo" si intende un paese dell'Europa, Asia, Oceania, del continente Americano e dell'Africa.
- (5) quote di OICVM autorizzati ai sensi della Direttiva UCITS e/o altri OICR che rientrino nella definizione di cui al primo e al secondo comma dell'Articolo 1 (2) della Direttiva UCITS, sia che tali organismi d'investimento abbiano sede in uno Stato Membro dell'Unione Europea sia che abbiano sede in un altro paese, a condizione che:
 - tali altri OIC siano autorizzati ai sensi di leggi che prevedano che i medesimi siano soggetti ad una sorveglianza considerata dalla CSSF equivalente a quella prevista dalla normativa dell'Unione Europea, e che sia adeguatamente garantita la cooperazione fra le autorità preposte alla sorveglianza;
 - il livello di tutela fornito agli Investitori in tali OIC sia equivalente a quello previsto per gli Investitori in OICVM e, in particolare, le norme concernenti la separazione patrimoniale, l'assunzione, la concessione di prestiti nonché la vendita allo scoperto di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario siano compatibili con quanto prescritto dalla Direttiva UCITS;
 - l'attività di tali altri OIC sia oggetto di relazioni semestrali e annuali che consentano una valutazione delle attività e delle passività, del rendimento e delle operazioni compiute nel periodo di riferimento;
 - non più del 10% degli attivi dell'OICVM o degli altri OIC dei quali è previsto l'acquisto possa, ai sensi dei regolamenti o degli atti costitutivi di tali organismi, essere investito in quote di altri OICVM o OIC;
- (6) depositi presso enti creditizi rimborsabili a vista o soggetti a diritto di prelievo, con scadenza inferiore a 12 mesi, a condizione che l'ente creditizio abbia sede sociale in uno Stato Membro dell'Unione Europea o, qualora la sede dell'ente creditizio sia situata in un altro Paese, a condizione che il medesimo sia soggetto a norme prudenziali considerate dalla CSSF equivalenti a quelle stabilite dalla normativa dell'Unione Europea;
- (7) strumenti finanziari derivati, compresi quelli equivalenti che danno luogo ad un regolamento in contanti, negoziati su un Mercato Regolamentato e/o strumenti finanziari derivati negoziati fuori borsa ("strumenti derivati OTC") a condizione che:
 - il sottostante consista in strumenti finanziari di cui alla presente sezione, indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute nei quali il Fondo e ogni suo Comparto possono investire in conformità ai propri obiettivi d'investimento;
 - le controparti delle operazioni sui derivati OTC siano istituti assoggettati a vigilanza prudenziale ed appartenenti alle categorie approvate dalla CSSF; e
 - gli strumenti derivati OTC siano oggetto di una valutazione affidabile e verificabile su base quotidiana e possano essere venduti, liquidati o chiusi mediante operazione di compensazione, in qualsiasi momento, al loro equo valore di mercato su iniziativa della Società;
- (8) strumenti del mercato monetario diversi da quelli negoziati su un mercato regolamentato purché l'emissione o l'emittente stesso di tali strumenti siano sottoposti ad una normativa di tutela dell'investitore e del risparmio e tali strumenti siano:
 - emessi o garantiti da un'amministrazione centrale, regionale o locale o da una banca centrale di uno Stato membro dell'UE, dalla Banca Centrale Europea, dall'UE o dalla Banca Europea per gli Investimenti, da un paese terzo (non appartenente all'UE) oppure, nel caso di uno Stato federale, da uno dei membri che compongono la federazione o da un organismo internazionale a carattere pubblico al quale appartengono uno o più Stati membri dell'UE; o

- emessi da un organismo i cui titoli sono negoziati su un mercato regolamentato; o
- emessi o garantiti da un istituto di credito sottoposto a vigilanza prudenziale, conformemente ai criteri definiti dal diritto europeo, o da un istituto di credito che sia assoggettato e si conformi a norme prudenziali considerate dalla CSSF almeno altrettanto rigorose quanto quelle previste dal diritto europeo; o
- emessi da altri soggetti che appartengono alle categorie approvate dalla CSSF a condizione che gli investimenti effettuati in tali strumenti rispettino delle norme di protezione degli investitori equivalenti a quelle previste al primo, secondo e terzo capoverso della presente lettera (A) e purché gli emittenti siano società con capitale e riserve pari ad almeno 10 milioni di euro (Euro 10.000.000), presentino e pubblicino i propri conti annuali in ossequio alla direttiva 2013/34/UE, o siano soggetti che, nell'ambito di un gruppo di società comprendente una o più società quotate in borsa, siano dediti al finanziamento del gruppo oppure soggetti dedicati al finanziamento di strutture di cartolarizzazione che dispongono di una linea di finanziamento bancaria.

(B) In deroga a quanto previsto al precedente paragrafo (I)(A), il Fondo e/o ogni comparto possono investire non più del 10% del proprio patrimonio netto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi da quelli riferiti alla precedente lettera (A).

(II) Ciascun Comparto può detenere sino al 20% del proprio patrimonio netto, disponibilità liquide sussidiarie che consistono in depositi bancari a vista, come ad esempio liquidità, prontamente disponibile, detenuta in conti correnti presso una banca. Lo scopo di detenere le disponibilità liquide sussidiarie è quello di soddisfare pagamenti correnti o eccezionali, per il tempo necessario a reinvestire il patrimonio in attività idonee ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, della Legge o per il periodo di tempo strettamente necessario in caso di condizioni di mercato sfavorevoli..

(III) (A) Ciascun Comparto non può investire più del 10% del proprio patrimonio netto in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso emittente. Il Fondo non può investire più del 20% del proprio patrimonio netto di un suo Comparto in depositi costituiti presso lo stesso organismo. L'esposizione al rischio di un Comparto nei confronti di una controparte in una transazione su derivati OTC non può superare il 10% del suo patrimonio netto, se detta controparte è un istituto di credito di cui al precedente punto (I) (A) (6), o il 5% del suo patrimonio netto in tutti gli altri casi.

(B) Inoltre, qualora il Fondo detenga per conto di un Comparto investimenti in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di diversi emittenti che individualmente superino il 5% del valore patrimoniale netto di tale Comparto; il valore complessivo di queste attività non può superare il 40% del patrimonio netto del comparto. Questa limitazione non si applica tuttavia ai depositi e alle operazioni su derivati OTC effettuati presso istituti finanziari assoggettati a un regime di vigilanza prudenziale.

Fermi restando i limiti individuali stabiliti al precedente paragrafo (A), il Fondo non può cumulare nell'ambito di uno stesso Comparto:

- investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso emittente,
- depositi costituiti presso un singolo organismo, e/o
- esposizioni risultanti da transazioni su strumenti derivati OTC nei confronti di un singolo organismo che rappresentino più del 20% del proprio patrimonio netto.

(C) Il limite del 10% di cui al precedente paragrafo (III)(A) può essere portato sino ad un massimo del 35% se i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE, dai suoi enti locali, da un paese terzo o da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri.

(D) Il limite del 10% di cui al precedente paragrafo (III)(A) può essere aumentato fino e non oltre il 25% per le obbligazioni garantite come definite all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica sulle obbligazioni garantite e che modifica le direttive 2009/65/CE e 2014/59/UE (la "direttiva (UE) 2019/2162"), e per le obbligazioni emesse prima dell'8 luglio 2022 da un istituto di credito con sede legale in uno Stato Membro dell'UE il quale, ai sensi della normativa applicabile, sia soggetto ad un controllo pubblico specificamente volto a tutelare i detentori di tali obbligazioni. In particolare, i capitali provenienti dall'emissione di tali obbligazioni emesse prima dell'8 luglio 2022 devono essere investiti, conformemente alla normativa applicabile, in attività che, per l'intero periodo di validità delle obbligazioni, offrano un rendimento in grado di coprire gli impegni connessi alle obbligazioni stesse e che, in caso di fallimento dell'emittente, verranno utilizzati prioritariamente per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi maturati.

Se il Comparto investe più del 5% del proprio patrimonio nelle obbligazioni di cui al presente sottoparagrafo ed emesse dallo stesso emittente, il valore complessivo di tali investimenti non potrà superare l'80% del valore patrimoniale netto del Comparto.

(E) I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario di cui ai precedenti paragrafi (C) e (D) non sono presi in considerazione ai fini del calcolo del limite del 40% di cui al paragrafo (B).

I limiti previsti ai paragrafi (III) (A), (B), (C) e (D) non possono essere cumulati, per cui gli investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso organismo, o in depositi o strumenti derivati costituiti presso tale organismo, non possono superare complessivamente il 35% del valore patrimoniale netto del singolo Comparto.

Le società che fanno parte dello stesso gruppo per la redazione dei conti consolidati, in ossequio alla direttiva 83/349/CEE o altre norme contabili riconosciute a livello internazionale, sono considerate come un unico organismo ai fini del calcolo dei limiti di cui alla presente sezione (III).

Il Fondo può investire cumulativamente fino al 20% del proprio patrimonio netto di un Comparto in valori mobiliari

e strumenti del mercato monetario nell'ambito di uno stesso gruppo.

(F) Ferme restando le precedenti disposizioni, il Fondo è autorizzato ad investire, nel rispetto del principio della ripartizione dei rischi, fino al 100% del proprio patrimonio netto di qualsivoglia Comparto in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE, dai suoi enti locali o agenzie, da uno Stato membro dell'OCSE o da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più paesi membri dell'UE, a condizione che il Comparto detenga titoli provenienti da almeno sei diverse emissioni e che i titoli provenienti dalle singole emissioni non rappresentino più del 30% del patrimonio netto di suddetto Comparto.

(IV) (A) Fatti salvi i limiti stabiliti alla successiva sezione (V), i limiti di cui alla sezione (III) sono aumentati fino ad un massimo del 20% per gli investimenti in titoli e/o obbligazioni emessi dallo stesso emittente quando lo scopo della politica di investimento del Comparto è di riprodurre la composizione di un certo indice azionario o obbligazionario che offra caratteristiche di diversificazione sufficienti, rappresenti un benchmark adeguato per il mercato di riferimento, sia pubblicato e indicato in maniera adeguata nella relativa politica d'investimento del Comparto.

(B) Il limite stabilito al precedente paragrafo (A) viene portato al 35%, laddove sia giustificato da condizioni eccezionali di mercato, ed in particolare sui Mercati Regolamentati in cui prevalgano taluni valori mobiliari o taluni strumenti del mercato monetario. L'investimento a concorrenza di tale limite è consentito per un solo e singolo emittente.

(V) Ciascun Comparto non può:

- (A) - acquistare più del 10% delle quote senza diritto di voto emesse dallo stesso emittente;
- acquistare più del 10% dei titoli di debito di uno stesso emittente;
- acquistare più del 10% degli strumenti del mercato monetario in circolazione emessi dallo stesso organismo emittente.

I limiti stabiliti al secondo e terzo punto (del precedente alinea) possono non essere rispettati all'atto dell'acquisto se in quel momento non è possibile calcolare l'ammontare lordo dei titoli di debito o degli strumenti del mercato monetario oppure l'ammontare netto dei titoli emessi.

Tali limiti non si applicano ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione europea, dai suoi enti locali, da un qualsiasi altro Stato o da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più paesi membri dell'Unione europea.

Queste disposizioni possono essere disattese nel caso di azioni, detenute dal Fondo, in capitali di società costituite in un paese non membro dell'UE che investano prevalentemente le loro attività in titoli emessi da organismi che hanno sede legale in tale Stato dove, conformemente alla legge di questo Stato, siffatta partecipazione rappresenta l'unico modo per il Fondo di investire in titoli di emittenti di tale Stato, a condizione tuttavia che, nella loro politica di investimento, tali società rispettino i limiti stabiliti dai paragrafi (III), (V) e (VI), (A), (B), (C) e (D).

(B) Acquistare azioni con diritto di voto che permetterebbero al Comparto di esercitare una notevole influenza sulla gestione dell'organismo emittente;

(VI) (A) Il Fondo può acquistare quote di OICVM e/o altri OIC di cui al precedente paragrafo (I) (A) (5), a condizione di non investire più del 20% del proprio patrimonio netto in quote dello stesso OICVM o un altro OIC.

Ai fini dell'applicazione di questo limite di investimento, ogni comparto di un OIC multicomparto va considerato come un emittente a sé stante, purché sia assicurato il principio della separazione degli obblighi dei singoli comparti nei confronti delle terze parti.

(B) Gli investimenti effettuati in quote di OIC diversi dagli OICVM non possono superare complessivamente il 30% del patrimonio netto di un singolo Comparto.

Gli investimenti sottostanti detenuti dall'OICVM o altri OIC nel quale il Comparto investe non devono essere considerati ai fini dei limiti di investimento di cui alla precedente sezione (III).

(C) Quando il Comparto investe in quote di altri OICVM e/o OIC gestiti, direttamente o per delega, dalla stessa Società di Gestione o da qualsiasi altra società con la quale la Società di Gestione sia collegata da gestione o controllo comuni, o tramite una partecipazione diretta o indiretta di consistente entità, la Società di Gestione o l'altra società non può addebitare oneri di sottoscrizione o di rimborso per gli investimenti effettuati dal comparto in questi OICVM e/o altri OIC. Nella misura in cui un Comparto investe una parte consistente delle sue attività in altri OICVM e/o OIC, il livello massimo di commissioni di gestione (escluse tutte le commissioni di performance) addebitate sia al Comparto stesso che al OICVM e/o all'OIC in cui il Comparto investe, deve essere indicato nel prospetto informativo. Il Fondo indicherà nella relazione annuale l'ammontare massimo degli oneri di gestione portati a carico del relativo Comparto e dell'OICVM e/o degli altri OIC in cui il Comparto ha investito durante il periodo di pertinenza.

(D) Ciascun Comparto potrà acquistare non più del 25% delle quote dello stesso OICVM e/o di altro OIC. Tale limite può non essere rispettato all'atto della acquisizione se in tale momento non è possibile calcolare l'ammontare lordo delle quote in circolazione.

(VII) Il Fondo provvede a far sì che l'esposizione totale di ogni Comparto in materia di strumenti derivati non superi il

valore netto totale del portafoglio del relativo Comparto.

L'esposizione si calcola tenendo conto del valore attuale delle attività sottostanti, del rischio di controparte, dei movimenti prevedibili del mercato e del tempo a disposizione per liquidare le posizioni. Questa disposizione si applica anche ai successivi paragrafi.

Se il Comparto investe in strumenti derivati finanziari, l'esposizione a fronte delle attività sottostanti non può superare complessivamente i limiti d'investimento di cui alla precedente sezione (III). Qualora il Comparto investa in strumenti derivati finanziari indicizzati, tali investimenti non si sommano ai limiti stabiliti alla sezione (III).

Se un valore mobiliare o uno strumento del mercato monetario include uno strumento derivato, quest'ultimo deve essere preso in considerazione ai fini della presente sezione.

(VIII) Ciascun Comparto non può:

- (A) acquistare strumenti finanziari che prevedono il versamento di margini (salvo che il Comparto ottenga il credito a breve necessario per compensare gli acquisti e le vendite di titoli), né effettuare vendite allo scoperto di titoli o mantenere una posizione di scoperto; sono tuttavia consentiti, entro i limiti di seguito puntualizzati, i depositi o altri conti in relazione a contratti di opzione, contratti a termine (Forward) o contratti a termine fermo su strumenti finanziari (Financial future);
- (B) erogare prestiti a, o agire in qualità di garante per altre persone, né assumere, avallare o diventare direttamente o indirettamente responsabile per o in relazione a qualsiasi obbligazione o indebitamento di qualsiasi soggetto in relazione a somme prese in prestito sempreché, ai fini di tale limitazione, (i) l'acquisto di valori mobiliari in forma parzialmente pagata e (ii) il prestito di titoli in portafoglio ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, non costituiscano l'erogazione di un prestito o non siano proibiti dal presente paragrafo;
- (C) prendere in prestito più del 10% del controvalore del proprio patrimonio netto complessivo e, in tal caso, solo da banche e come misura provvisoria. Ogni Comparto può, tuttavia, acquisire finanziamenti tramite prestito back to back. Ai Comparti non è consentito acquistare titoli mentre sono in corso altri prestiti, salvo che per adempiere a precedenti impegni e/o esercitare diritti di sottoscrizione;
- (D) ipotecare, costituire in pegno o gravare in qualsiasi modo, a titolo di garanzia per indebitamento, alcun titolo detenuto per conto di qualsiasi Comparto, tranne che risulti necessario in relazione ai prestiti menzionati al precedente paragrafo, ed in tale ipotesi, i predetti pegni, gravami ed ipoteche non potranno superare il 10% del valore patrimoniale netto complessivo di ciascun Comparto. Il deposito di valori mobiliari o altre attività su un conto separato in relazione ad operazioni su option o future finanziari non sarà considerato a tal fine un'ipoteca, un pegno o un gravame;
- (E) effettuare investimenti o partecipare ad operazioni che abbiano per oggetto metalli preziosi, merci o certificati rappresentativi dei medesimi;
- (F) effettuare vendite allo scoperto di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario né di altri strumenti finanziari.
- (G) acquistare metalli preziosi né certificati rappresentativi dei medesimi.

Investimenti tra Comparti

Un Comparto può sottoscrivere, acquistare e/o detenere strumenti finanziari, già emessi o da emettere, di uno o più degli altri Comparti, a condizione che:

- (i) il Comparto target a propria volta non investa nell'altro Comparto; e,
- (ii) non più del 10% dei beni del Comparto target possa essere investito, ai sensi della politica di investimento, in quote di altri UCIs, e
- (iii) gli eventuali diritti di voto relativi agli strumenti finanziari oggetto di investimento siano sospesi sino a quando i relativi strumenti finanziari risultano detenuti dal Comparto investitore e senza pregiudizio per gli obblighi di calcolo e reporting periodico, e
- (iv) per l'intero periodo in cui tali strumenti finanziari vengano detenuti dal Comparto investitore il loro valore non sia tenuto in considerazione per il calcolo del valore complessivo netto del Comparto al fine di verificare la soglia minima del valore complessivo netto prevista dalla Legge.

Nell'ipotesi in cui uno dei suddetti limiti venga superato per ragioni non imputabili alla Società di Gestione, agente a nome del Fondo e/o dei singoli Comparti, o a seguito dell'esercizio di diritti di sottoscrizione annessi a valori mobiliari e strumenti del mercato monetario, il Fondo e/o ogni Comparto deve prefiggersi come obiettivo prioritario delle sue operazioni di vendita la regolarizzazione di tale situazione, tenendo in debito conto gli interessi dei suoi Sottoscrittori.

Trasparenza sulle Operazioni di Finanziamento tramite Titoli

Il Fondo può utilizzare operazioni di finanziamento tramite titoli ("SFT") e strumenti derivati relativi a titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario, tra gli altri, per scopi di copertura, gestione efficiente del portafoglio, gestione della duration o altra gestione del rischio in conformità in particolare ai termini e condizioni del regolamento UE 2015/2365 del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento e di riutilizzo dei titoli ("STFR") come descritto qui di seguito.

Le informazioni sull'eventuale utilizzo di SFT da parte di un Comparto sono specificate nella Sezione "Comparti disponibili e politiche di investimento" del Prospetto. Nel caso in cui un Comparto si avvalga di assunzione e concessione di prestito titoli e/o accordi di vendita con patto di riacquisto, sarà, su base continuativa, e per cercare di ottenere un impatto positivo sulle performance.

I Comparti non faranno ricorso ai seguenti SFT:

- operazioni di buy-sell back e sell-buy back;
- operazioni di finanziamento con margini.

Gli asset che possono essere soggetti a SFT e TRS sono limitati a:

- certificati bancari a breve termine o strumenti del mercato monetario come definiti nella direttiva 2007/16/CE del 19 marzo 2007 che attua la direttiva 85/611/CEE del Consiglio relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative ad alcuni OICVM per quanto riguarda il chiarimento di alcune definizioni;
- obbligazioni emesse o garantite da uno Stato membro dell'OCSE o dalle autorità pubbliche locali; o da istituzioni sovranazionali e imprese con ambito comunitario, regionale o mondiale;
- azioni o quote emesse da OIC del mercato monetario che calcolano un valore patrimoniale netto giornaliero e che abbiano un rating AAA o equivalente;
- obbligazioni emesse da emittenti non governativi che offrono un'adeguata liquidità;
- azioni quotate o negoziate in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea o in una borsa di uno Stato membro dell'OCSE, a condizione che tali azioni siano incluse in un indice principale.

La massima proporzione del patrimonio in gestione che può essere soggetta a SFT e TRS è la seguente:

- Concessione di titoli in prestito 100%
- Assunzione di titoli in prestito 10%
- Accordi di riacquisto 15%
- TRS 50%

Le controparti degli SFT e TRS saranno selezionate sulla base di criteri molto specifici, tenendo conto in particolare del loro status giuridico, del paese di origine e della minima rating di credito. Il Fondo entrerà quindi solo in SFT e TRS con controparti soggette a regole di vigilanza prudenziale considerate dalla CSSF come equivalenti a quelle previste dalla normativa comunitaria e approvate dal consiglio di amministrazione della Società di Gestione, e che si basano su un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea o su una borsa di uno Stato membro dell'OCSE. L'analisi dei crediti delle controparti viene adattata all'attività prevista e può includere, ma non è limitata a, una revisione della gestione, della liquidità, della redditività, struttura aziendale, quadro normativo nella giurisdizione pertinente, adeguatezza patrimoniale e qualità degli asset. Le controparti approvate avranno in genere un rating pubblico pari ad A- o superiore. Non è previsto un criterio geografico o uno status giuridico predeterminato per la selezione delle controparti, purché si tratti di soggetti di buona reputazione.

Il Fondo effettuerà la collateralizzazione dei propri SFT e TRS ai sensi delle disposizioni di seguito indicate nella sezione "Gestione del collaterale e relativa policy". I rischi connessi all'utilizzo di SFT e TRS nonché i rischi legati alla gestione collaterale, come i rischi operativi, di liquidità, di controparte, di custodia e legali e, se del caso, i rischi derivanti dal loro riutilizzo, sono descritti più in dettaglio nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto.

Gli attivi soggetti a SFT e TRS saranno custoditi dal Depositario come meglio descritto nella sezione "Il Depositario e l'UCI Administrator" del Prospetto.

Tutti i ricavi derivanti da TRS, al netto dei costi operativi diretti e indiretti e delle commissioni, saranno restituiti al Fondo. Il 70% dei ricavi derivanti da prestito titoli, al netto dei costi operativi diretti e indiretti e delle commissioni, sarà restituito al Fondo, mentre il restante 30% sarà pagato rispettivamente a CACEIS Bank Luxembourg Branch in qualità di agente di prestito titoli (25%) e alla Società di Gestione (5%).

In particolare, le spese e le commissioni possono essere pagate agli agenti della Società di Gestione e agli altri intermediari che forniscono servizi in relazione a TRS e SFT come normale remunerazione dei loro servizi. Tali commissioni possono essere calcolate in percentuale dei ricavi lordi guadagnati dal Fondo attraverso l'utilizzo di tali tecniche e transazioni.

La relazione annuale di gestione conterrà informazioni sui ricavi derivanti da TRS e SFT unitamente a (i) dettagli sui costi e gli oneri operativi diretti e indiretti, (ii) identità delle entità che ricevono tali costi e oneri operativi diretti e indiretti.

La Società di Gestione per i suoi servizi al Fondo riceve una commissione, a carico del prestatore, non superiore al 5% dei ricavi lordi.

L'esercizio del diritto di riutilizzare gli strumenti finanziari ricevuti in base a un accordo di garanzia sarà soggetto alle restrizioni e agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 15 del regolamento UE 2015/2365 del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento dei titoli e del riutilizzo.

La Società di Gestione, i Gestori, il Depositario e l'UCI Administrator possono, nell'esercizio delle loro attività, avere potenziali conflitti di interessi con il Fondo nel ricorso ad operazioni di prestito titoli, di riacquisto titoli o riacquisto titoli inverso, ed in particolare:

- il Depositario o società indipendenti in qualità di lending agent potrebbero essere motivate ad aumentare o diminuire l'importo dei titoli in prestito o a prestare specifici titoli al fine di generare profitti aggiuntivi, risk adjusted, per sé e per le proprie affiliate; o
- il Depositario o società indipendenti potrebbero anche, in qualità di lending agent, avere un incentivo ad assegnare prestiti ai clienti che fornirebbero maggiori entrate alla società.

La Società di Gestione, ciascun Gestore, il Depositario e l'UCI Administrator dovranno tener conto dei rispettivi obblighi nei confronti del Fondo e di altre persone quando pongono in essere operazioni che presentano conflitti o potenziali conflitti di interesse. Nel caso in cui si verifichi un tale conflitto, ciascuno di tali soggetti porrà in essere, anche su richiesta del Fondo, ogni ragionevole sforzo per risolvere correttamente tali conflitti di interessi (tenendo conto dei rispettivi obblighi e doveri) e per assicurare che il Fondo e i Sottoscrittori siano trattati in modo equo.

PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO

La Società di Gestione applicherà, in relazione al Fondo, delle tecniche di gestione del rischio che le consentano di monitorare e misurare in qualsiasi momento il rischio delle posizioni ed il loro contributo al profilo di rischio generale di ogni Comparto del Fondo. La Società di Gestione impiegherà, ove del caso, una procedura che consenta una valutazione precisa e indipendente del valore degli strumenti derivati OTC.

2. TECNICHE E STRUMENTI FINANZIARI

1. Disposizioni Generali

Per un'efficiente gestione del portafoglio e/o al fine di proteggere il patrimonio e gli impegni finanziari assunti, il Fondo potrà disporre che ciascun Comparto ricorra a tecniche e strumenti relativi a valori mobiliari e strumenti del mercato monetario.

Qualora le suddette operazioni comportino l'uso di strumenti finanziari derivati, dovranno essere rispettate le condizioni e le restrizioni disciplinate nella precedente sezione I "Limiti di Investimento". Il Fondo potrà disporre affinché ciascun Comparto si avvalga a fini di copertura di alcuni degli strumenti derivati descritti nel successivo punto 2.

In nessun caso il ricorso ad operazioni in strumenti finanziari derivati o ad altre tecniche finanziarie dovrà comportare lo sviamento del Fondo dagli obiettivi di investimento previsti dal Prospetto.

2. Ricorso agli strumenti finanziari derivati per finalità diverse da quelle di copertura

Qualora con riferimento ad uno specifico Comparto dovessero essere utilizzati strumenti finanziari derivati per finalità diverse da quelle di copertura dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni:

(i) Operazioni relative ad opzioni

- a) L'impegno totale derivante (a) dalla vendita di opzioni call e put (ad eccezione della vendita di opzioni call per le quali vi sia adeguata copertura) e (b) dalle operazioni di cui alle successive lettere ii) e iii) non potrà eccedere in qualsiasi momento, per ciascun Comparto, il Valore patrimoniale Netto del medesimo Comparto. A tali fini, l'impegno relativo alle opzioni call e put vendute equivale all'ammontare aggregato dei prezzi di esercizio delle suddette opzioni.
- b) Nella vendita delle opzioni call, il Fondo dovrà o detenere gli strumenti finanziari sottostanti, ovvero abbinare opzioni call o altri strumenti (ad esempio warrants) per garantire sufficiente copertura. La copertura per le opzioni call vendute non potrà essere utilizzata fintantoché le suddette opzioni esistano, a meno che le stesse non siano progressivamente coperte dall'abbinamento di opzioni o di altri strumenti utilizzati per il medesimo scopo. A prescindere da quanto appena previsto, il Fondo potrà vendere opzioni call non coperte a condizione che sia in grado di coprire per tutto il tempo la posizione assunta sulla suddetta vendita e che il prezzo d'esercizio delle opzioni non sia superiore al 25% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto interessato dalla vendita.
- c) Nella vendita di opzioni put, il Fondo dovrà risultare coperto per l'intero periodo di durata dell'opzione dall'esistenza di contanti o liquidità sufficienti per pagare gli strumenti finanziari che la controparte consegnerà al Fondo all'esercizio dell'opzione.

(ii) Operazioni relative a futures, opzioni e contratti di swap su strumenti finanziari

Il fondo potrà, per finalità diverse da quelle di copertura:

- a) comprare e vendere contratti futures e contratti d'opzione su qualsiasi tipo di strumento finanziario (inclusi contratti su valute), a condizione che l'impegno totale derivante dalle suddette operazioni, unitamente all'impegno totale derivante dalla vendita di opzioni call e put di cui al precedente paragrafo (i), lettera a) e dai successivi paragrafi (ii) b) e (iii), non eccedano in nessun momento, per il Comparto interessato, il Valore Patrimoniale Netto del Comparto medesimo.

A tal fine, di seguito si definisce l'impegno derivante da operazioni non connesse ad opzioni su strumenti finanziari:

- l'impegno relativo a contratti futures equivale al valore di liquidazione della posizione netta dei contratti relativi a strumenti finanziari identici (a seguito della compensazione delle posizioni di acquisto e vendita), senza tenere in considerazione le rispettive date di scadenza; e
 - l'impegno relativo ad opzioni comprate e vendute è pari alla somma dei prezzi di esercizio delle suddette opzioni che rappresentano le posizioni nette di vendita allo scoperto del medesimo bene sottostante, senza tenere in considerazione le rispettive date di scadenza.
- b) Sottoscrivere contratti di swap con i quali il Fondo e la controparte concordano di scambiare i rendimenti generati da un determinato titolo, strumento, o paniere/indice dei beni ora citati con i rendimenti generati da un altro titolo, strumento, o paniere/indice dei suddetti beni. I pagamenti corrisposti dal Fondo alla controparte e viceversa sono calcolati con riferimento ad uno specifico titolo, indice o strumento e concordati sulla base dell'ammontare nozionale. Gli indici utilizzabili includono, a titolo esemplificativo, valute, tassi di interesse fissi, prezzi e rendimenti totali su tassi di interesse, indici a reddito fisso, indici di borsa ed indici relativi a beni. Il Fondo potrà stipulare contratti di swap su indici relativi a beni sino al 10% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto interessato, a condizione che i suddetti indici:
- siano sufficientemente diversificati;
 - rappresentino parametri adeguati per i mercati a cui si riferiscono;
 - ricevano adeguata pubblicazione.

Il Fondo potrà stipulare contratti di swap relativi a qualsiasi strumento finanziario o indice a condizione che l'impegno complessivo relativo alle suddette operazioni, unitamente agli impegni totali previsti dai precedenti paragrafi (i)a), (ii)a) e dal successivo paragrafo (iii), relativamente a ciascun Comparto interessato, non eccedano il Valore Patrimoniale Netto del Comparto e che la controparte del contratto di swap sia un'istituzione finanziaria primaria specializzata nell'esecuzione di tale tipologia di operazioni.

A tal fine, l'impegno relativo ad un'operazione di swap è pari al valore della posizione netta sottostante al contratto rilevata giornalmente sul mercato. Ogni importo netto accreditato ma non corrisposto dovuto alla controparte di uno swap dovrà risultare coperto da contante o da strumenti finanziari.

(iii) Operazioni di "Forward Purchase Settlement"

Il Fondo può, in maniera limitata e comunque nei limiti stabiliti di seguito, porre in essere operazioni di "Forward Purchase Settlement" per finalità diverse da quelle di copertura con primari intermediari ("broker-dealers") specializzati in tali operazioni e che partecipino come market-makers ai mercati over-the-counter; tali operazioni consistono nell'acquisto di strumenti di debito o valute a prezzo corrente con consegna e liquidazione ad una specifica data futura (che potrebbe ricorrere in un periodo da due a dodici mesi).

All'approssimarsi della data di liquidazione, il Fondo può concordare con il broker-dealer o di rivendergli gli strumenti di debito ovvero di rinegoziare i termini della compravendita prolungando la scadenza per un ulteriore periodo di tempo e pagando al broker-dealer o ricevendo dallo stesso l'importo corrispondente alla plusvalenza o alla minusvalenza generata dall'operazione.

Il Fondo pagherà al broker-dealer le commissioni necessarie a finanziare il costo del suddetto rinvio della scadenza della liquidazione.

L'impegno totale relativo alle operazioni di "Forward Purchase Settlement" unitamente agli impegni relativi alle operazioni di cui ai precedenti paragrafi (i) e (ii) non potranno in ogni caso eccedere relativamente a ciascun Comparto interessato il Valore Patrimoniale Netto del Comparto medesimo.

Il Fondo dovrà in ogni momento disporre di beni liquidi tali da onorare gli impegni assunti in relazione alle suddette operazioni e le richieste di riscatto.

3. Prestito di valori mobiliari

Le informazioni sull'eventuale ricorso al prestito titoli da parte di un Comparto sono specificate nella Sezione "Comparti disponibili e politiche di investimento" del Prospetto. Nel caso in cui un Comparto effettui operazioni di prestito titoli, in qualità di prestatore o mutuatario, deve rispettare le disposizioni contenute nella circolare CSSF 08/356, ed in particolare:

Ogni Comparto può concedere in prestito valori mobiliari inclusi nel proprio portafoglio sia direttamente, sia attraverso il sistema di prestito standardizzato organizzato da un istituto di compensazione riconosciuto o organizzato da un istituto finanziario sottoposto a regole di vigilanza prudenziale considerate dalla CSSF equivalenti a quelle previste dalla normativa europea, e specializzato in questo tipo di operazioni.

A fronte di ciascuna operazione di prestito, il Comparto deve ricevere una garanzia, il cui valore, in pendenza del contratto, deve essere almeno equivalente al 90% della valutazione globale (inclusi interessi, dividendi ed altri eventuali diritti) dei titoli dati in prestito.

Tale garanzia deve essere data, normalmente, sotto forma di:

(i) disponibilità liquide: nelle disponibilità liquide non rientrano solo il denaro contante ed i certificati bancari a breve termine, ma anche gli strumenti del mercato monetario, come definiti dalla Direttiva 2009/65/EC. Una lettera di credito od una garanzia a prima richiesta, concessa da un istituto finanziario primario non affiliato alla controparte, sono considerate equivalenti alle disponibilità liquide;

(ii) obbligazioni emesse o garantite da uno stato membro dell'OCSE, o dalle rispettive autorità locali, o da istituti sovranazionali ed organismi di una comunità di carattere regionale o mondiale;

(iii) azioni o quote emesse da organismi d'investimento collettivo del risparmio di tipo monetario, che calcolino il Valore Patrimoniale Netto con cadenza giornaliera e a cui sia assegnato un rating pari a AAA o equivalente;

(iv) azioni o quote emesse da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), che investano principalmente in obbligazioni/azioni elencate ai punti (v) e (vi):

(v) obbligazioni emesse o garantite da emittenti primari che dispongano di un'adeguata liquidità o

(vi) azioni ammesse o negoziate in un mercato regolamentato di uno stato membro dell'Unione Europea o in una Borsa valori di uno stato membro dell'OCSE, a condizione che tali azioni siano incluse in un listino principale.

Nel caso in cui la garanzia sia concessa sotto forma di denaro contante, tale denaro potrà essere reinvestito dal Comparto solo previo aggiornamento del Prospetto.

4. Credit Default Swaps

Ciascun Comparto potrà far ricorso ai credit default swaps. Un credit default swap è un contratto finanziario bilaterale in cui una delle controparti (l'acquirente di protezione) corrisponde una commissione periodica in cambio della corresponsione di un pagamento da parte del venditore della protezione condizionato al verificarsi di un evento creditizio che interessa un emittente di riferimento. L'acquirente della protezione dovrà cedere determinate obbligazioni emesse dall'emittente di riferimento al loro valore nominale (ovvero ad un altro prezzo di riferimento o di esercizio stabiliti) nel momento in cui si verifichi un "credit event" – come di seguito definito – o gli venga corrisposta una liquidazione in denaro basata sulla differenza tra il prezzo di mercato e tale prezzo di riferimento o di esercizio. Viene comunemente definito "credit event" il fallimento, l'insolvenza, l'amministrazione controllata, la ristrutturazione del debito con conseguenze sensibilmente negative, ovvero l'inadempienza.

degli obblighi di pagamento alla scadenza. L'International Swaps and Derivatives Association ("ISDA") ha predisposto una documentazione standard per questo tipo di operazioni nell'ambito del relativo ISDA Master Agreement.

Ciascun Fondo può far ricorso ai credit default swaps al fine di attuare, tramite l'acquisto della protezione, una copertura contro il rischio di credito specifico di alcuni emittenti all'interno del portafoglio.

Inoltre, ciascun Comparto può, a condizione che ciò avvenga nell'esclusivo interesse degli Investitori, acquistare protezione mediante credit default swaps senza detenere gli attivi sottostanti purché i premi complessivi versati, unitamente al valore attuale dei premi complessivi che devono ancora essere versati in relazione a credit default swaps precedentemente acquistati, ed il totale dei premi corrisposti in relazione alla vendita di opzioni su valori mobiliari (titoli negoziabili) o su strumenti finanziari per una finalità diversa da quella della copertura non superino mai il 15% del patrimonio netto del relativo Comparto.

A condizione che ciò avvenga nell'esclusivo interesse degli Investitori, ciascun Comparto avrà anche la facoltà di vendere la protezione oggetto dei credit default swaps al fine di acquisire un'esposizione creditizia specifica. Inoltre, il totale degli impegni connessi a tali credit default swaps ceduti congiuntamente all'insieme degli impegni relativi alla compravendita di contratti su future ed opzioni su qualunque tipo di strumento finanziario e gli impegni legati alla vendita di opzioni call e put su valori mobiliari (titoli negoziabili) non potrà mai superare il valore del patrimonio netto del relativo Comparto.

Ciascun Comparto effettuerà operazioni su credit default swap solo con istituti finanziari di ottima reputazione specializzati in questo tipo di operazione, e solo in conformità alle condizioni standard stabilite dall'ISDA. Inoltre l'utilizzo di credit default swap deve essere coerente con gli obiettivi, le politiche d'investimento nonché con il profilo di rischio del relativo Comparto.

Gli impegni totali relativi a tutti i credit default swap non dovranno superare il 20% degli attivi netti del Comparto salvo ove diversamente previsto dalle caratteristiche del Comparto medesimo.

Gli impegni totali derivanti dall'utilizzo dei credit default swap, unitamente agli impegni totali derivanti dall'utilizzo di altri strumenti derivati, non potranno mai superare il valore degli attivi netti del relativo Comparto.

Ciascun Comparto farà in modo di avere a disposizione, in qualsiasi momento, gli attivi necessari per effettuare operazioni di rimborso derivanti dalle relative richieste di rispettare gli obblighi derivanti a suo carico dal ricorso a credit default swaps e ad altre tecniche e strumenti.

Ciascun Comparto non potrà:

- investire più del 10% del patrimonio netto in strumenti finanziari non quotati su una borsa valori o non trattati in un altro mercato regolamentato regolarmente operante, riconosciuto ed aperto al pubblico;
- acquistare più del 10% degli strumenti finanziari dello stesso tipo emessi dal medesimo soggetto;
- investire più del 10% del patrimonio netto in strumenti finanziari emessi dallo stesso soggetto.

I predetti limiti si applicano all'emittente del credit default swap nonché al rischio del debitore finale del credit default swap medesimo ("sottostante").

5. Operazioni "Réméré" (contratti con clausola di riacquisto)

Le informazioni sull'eventuale utilizzo di operazioni "Réméré" (contratti con clausola di riacquisto) da parte di un Comparto sono specificate nella Sezione "Comparti disponibili e politiche di investimento" del Prospetto. Nel caso in cui un Comparto, contragga operazioni di "Réméré", che consistono nell'acquisto e vendita di titoli con una clausola che riserva al venditore il diritto di riacquistare dall'acquirente i valori mobiliari venduti, ad un prezzo ed entro il termine specificati dalle parti in un accordo contrattuale deve rispettare le condizioni previste dalla circolare CSSF 08/356.

Ogni Comparto può agire in qualità di acquirente o venditore in operazioni di "réméré".

Il coinvolgimento in queste operazioni è, tuttavia, soggetto alle seguenti norme: (a) il Comparto può effettuare tali operazioni soltanto a condizione che le controparti di tali operazioni siano sottoposte a norme di vigilanza prudenziale considerate dalla CSSF come equivalenti a quelle prescritte dalla normativa europea; (b) in pendenza di un contratto di acquisto con clausola di riacquisto, il Comparto non potrà vendere i titoli che formano l'oggetto del contratto, sia prima che il diritto di acquisto di tali titoli sia stato esercitato dalla controparte, che dopo che sia scaduto il termine di riacquisto, salvo che il Comparto abbia altri mezzi di copertura; (c) nelle operazioni di acquisto con opzione per il riacquisto, il Comparto deve far sì che il livello della propria esposizione sia tale da garantire, in qualsiasi momento, l'adempimento delle proprie obbligazioni verso i Sottoscrittori.

Per ciascun Comparto, il rischio di controparte derivante da una o più operazioni di prestito titoli, da operazioni di vendita con clausola di riacquisto o da operazioni di riacquisto/riacquisto inverso effettuate con la stessa controparte, non può superare:

- il 10% del Patrimonio Netto del Comparto se tale controparte è un istituto di credito con sede legale in uno stato membro dell'Unione Europea o in una giurisdizione caratterizzata da un sistema di vigilanza prudenziale considerato dalla CSSF equivalente a quello comunitario; o
- il 5% del Patrimonio Netto del Comparto in ogni altro caso.

Se i limiti di cui sopra vengono superati per ragioni che sfuggono al controllo del Fondo o a seguito dell'esercizio di diritti di sottoscrizione, la Società di Gestione adotterà come obiettivo prioritario per le operazioni di vendita del Fondo, di rimediare a tale situazione, prendendo in considerazione gli interessi dei Sottoscrittori del Fondo.

La Società di Gestione avrà il potere di adottare le misure opportune con l'accordo del Depositario, per modificare le restrizioni di investimento e altre parti del Regolamento di Gestione, come anche di stabilire ulteriori restrizioni di investimento che siano necessarie, al fine di rispettare le condizioni dei paesi in cui le Quote sono vendute o devono essere vendute.

6. Gestione del collaterale e relativa policy

In generale

Nell'ambito delle operazioni finanziarie in derivati OTC e delle tecniche di gestione efficiente del portafoglio, il Fondo può ricevere una garanzia al fine di ridurre il suo rischio di controparte (collaterale). In questa sezione viene definita la politica delle garanzie applicate dalla Società di Gestione per conto del Fondo in queste ipotesi. Tutti gli assets ricevuti dal Fondo nel contesto delle tecniche di gestione efficiente del portafoglio sono considerati come collaterale ai fini della presente sezione.

Collaterali ammissibili

Il Collaterale ricevuto dal Fondo può essere utilizzato per ridurre l'esposizione al rischio di controparte se soddisfa i criteri stabiliti da leggi, regolamenti e Circolari CSSF emesse di tempo in tempo, in particolare in termini di liquidità, di valutazione, di qualità del credito dell'emittente, di correlazione, di rischi connessi alla gestione delle garanzie e di escutibilità. In particolare, le garanzie devono rispettare le seguenti condizioni:

- (i) Qualsiasi collaterale diverso dal contante deve essere di elevata qualità, altamente liquido e negoziato su un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione con prezzi trasparenti in modo che il collaterale possa essere venduto tempestivamente ad un prezzo vicino alla stima pre-vendita.
- (ii) Il collaterale deve essere valutato almeno con frequenza giornaliera e gli assets che presentano elevata volatilità di prezzo non dovrebbero essere accettati come collaterale salvo che non siano applicati haircuts sufficientemente conservativi.
- (iii) Il collaterale deve essere emesso da entità indipendenti dalla controparte e non deve mostrare una correlazione con la prestazione della controparte.
- (iv) Il collaterale deve essere sufficientemente diversificato in termini di paese, mercati ed emittenti con un'esposizione massima del 20% del valore patrimoniale netto di ciascun Comparto verso un unico emittente su base aggregata, tenendo conto di tutte le garanzie ricevute. In deroga a tale principio, un Comparto può essere totalmente collateralizzato in differenti strumenti finanziari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato Membro dell'Unione Europea o da una o più delle sue autorità locali, da un paese terzo o da un organismo pubblico internazionale al quale appartengono uno o più Stati Membri dell'UE, a condizione che il Comparto riceva strumenti finanziari da almeno sei differenti emissioni e che ogni singola emissione non rappresenti più del 30% del valore complessivo netto del Comparto. Un comparto potrà essere totalmente collateralizzato in strumenti finanziari emessi o garantiti da uno Stato membro dell'OECD.
- (v) Il collaterale deve poter essere applicato pienamente dalla Società di Gestione per conto del Fondo in qualsiasi momento, senza alcun riferimento alla o necessità di approvazione dalla controparte.

Fatte salve le condizioni di cui sopra, il collaterale ricevuto dal Fondo può consistere in:

- (i) disponibilità liquide e mezzi equivalenti, compresi i certificati bancari a breve termine e strumenti del mercato monetario;
- (ii) obbligazioni emesse o garantite da uno Stato membro dell'OCSE o da loro enti pubblici locali o da istituzioni e organismi sopranazionali a carattere comunitario, regionale o mondiale;
- (iii) azioni o quote emesse da OIC del mercato monetario che calcolano il valore patrimoniale netto con cadenza giornaliera e abbiano un rating di AAA o equivalente;
- (iv) azioni o quote emesse da OICVM che investono principalmente in obbligazioni / azioni di cui al numero 5 di cui sopra;
- (v) obbligazioni emesse o garantite da emittenti di prim'ordine che offrono una liquidità adeguata;
- (vi) Azioni ammesse o negoziati su un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea o in una borsa valori di uno Stato membro dell'OCSE, a condizione che tali azioni siano incluse in un indice principale.

(a) Collaterale illiquido (non cash collateral)

1. non può essere venduto, impegnato o reinvestito;
2. deve essere emesso da un'entità indipendente dalla controparte; e
3. deve essere diversificato per evitare il rischio di concentrazione in un'unica emissione, settore o paese.

La scadenza del collaterale illiquido deve essere al massimo di 5 anni.

(b) Il collaterale liquido (cash collateral) può essere esclusivamente:

- tenuto in deposito presso enti di cui all'articolo 41, lettera f), della Legge;
- utilizzato ai fini delle operazioni di riacquisto inverso, purché le operazioni siano effettuate con enti creditizi soggetti a vigilanza prudenziale e il Fondo sia in grado di richiamare in qualsiasi momento l'intero importo delle disponibilità liquide maturate in accredito;
- investito in fondi a breve termine del mercato monetario come definiti nelle linee guida dell'ESMA per una definizione comune dei fondi europei del mercato monetario. Ogni Comparto può reinvestire il contante che riceve come garanzia in relazione all'uso di tecniche e strumenti per una gestione efficiente del portafoglio, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, tra cui la circolare CSSF 08/356, come modificata dalla circolare CSSF 11/512 e gli orientamenti dell'ESMA.

Il reinvestimento del cash collateral esporrà il Comparto a determinati rischi quali il rischio di cambio, il rischio di un fallimento o di un inadempimento dell'emittente del titolo in cui è stata investita la garanzia in contanti. Il reinvestimento del cash collateral dovrebbe essere diversificato in conformità ai requisiti di diversificazione applicabili alle garanzie illiquide.

Ogni Comparto deve assicurarsi di poter esercitare i suoi diritti sulla garanzia a fronte del verificarsi di un evento che ne richiede l'esecuzione. Pertanto, la garanzia deve essere sempre disponibile, direttamente o tramite intermediazione di una primaria istituzione finanziaria o di una società interamente controllata da tale istituzione, in modo tale che il Comparto sia in grado di recuperare o di realizzare le attività fornite in garanzia, senza indugio, nel caso in cui la controparte non rispetti l'obbligo di restituire i titoli. Nel corso della durata dell'accordo, la garanzia non può essere venduta o fornita come garanzia o impegnata.

Livello del Collaterale

La Società di Gestione determinerà il livello di garanzia per operazioni su derivati finanziari OTC e le tecniche di gestione efficiente del portafoglio in riferimento agli applicabili limiti di rischio di controparte stabiliti nel Prospetto e tenendo conto della natura e delle caratteristiche delle operazioni, della solvibilità e dell'identità delle controparti e delle prevalenti condizioni di mercato.

Politica di haircut

Il collaterale sarà mantenuto costantemente in un ammontare pari al 100% del valore totale dei titoli e per la durata del prestito, applicando il margine di correzione di cui alla tabella che segue ("Haircut"):

Haircut applicabile al collaterale ricevuto in relazione ad operazioni di prestito titoli:

Obbligazioni governative e T-Bills	2%
Obbligazioni sovranazionali e municipal bonds	3%
Titoli di debito corporate	4%
Titoli di capital	almeno il 5%

Il collaterale è vincolato a favore della Società sino al termine del contratto di prestito titoli.

Reinvestimento del Collaterale

Il collaterale diverso dal contante ricevuto dal Fondo non può essere venduto, reinvestito o impegnato.

Il collaterale ricevuto dal Fondo in contante può essere esclusivamente:

- (i) tenuto in deposito presso istituti di credito che hanno la loro sede legale in uno Stato membro dell'UE o che, se la loro sede legale si trova in un paese terzo, sono soggetti a regole prudenziali considerate dalla CSSF equivalenti a quelle previste dalla normativa UE;
- (ii) investito in titoli di Stato di alta qualità;
- (iii) utilizzato ai fini delle operazioni di pronti contro termine a condizione che le operazioni siano realizzate con istituti di credito soggetti a vigilanza prudenziale e che il Fondo sia in grado di richiamare in qualsiasi momento l'intero importo di denaro accreditato; e / o
- (iv) investito in fondi del mercato monetario a breve termine, come definiti nelle Linee Guida ESMA 2010/049 sulla definizione comune di fondi del mercato monetario europei.

Il collaterale in contanti reinvestito deve essere diversificato in conformità con i requisiti di diversificazione applicabili ai collateralizzati diversi dal contante indicati nella precedente sezione "Collaterali ammissibili".

Il Comparto può subire perdite quando reinveste il collaterale in contanti ricevuto. Tali perdite possono verificarsi a causa di una diminuzione del valore dell'investimento realizzato con il collaterale in contanti ricevuto. Un calo del valore dei suddetti investimenti del collaterale ridurrebbe l'ammontare delle garanzie disponibili per l'adempimento da parte della Società di Gestione, per conto del Fondo, agli obblighi di restituzione previsti alla conclusione dell'operazione. Il relativo Comparto sarebbe tenuto a coprire la differenza di valore tra la garanzia originariamente ricevuta e l'importo disponibile per la restituzione alla controparte, subendo in tal modo una perdita.

Articolo 7

Gestione congiunta

Al fine di ridurre i costi operativi ed amministrativi e consentire nel contempo una più ampia diversificazione degli investimenti, la Società di Gestione può decidere che le attività dei singoli Comparti siano, in tutto o in parte, gestite congiuntamente con attività appartenenti ad altri organismi lussemburghesi di investimento collettivo. Nei paragrafi che seguono, l'espressione "soggetti cogestiti" si riferisce indifferentemente ai singoli Comparti e a tutti i soggetti con cui e tra cui esiste un determinato accordo di gestione congiunta, e l'espressione "attività cogestite" si riferisce al patrimonio complessivo dei soggetti cogestiti in base allo stesso accordo di gestione congiunta.

In base all'accordo di gestione congiunta, il Gestore può adottare su base unificata per i relativi soggetti cogestiti decisioni di investimento, disinvestimento e riassetto del portafoglio che incidano sulla composizione del portafoglio del Comparto. Ogni soggetto cogestito detiene una parte delle attività cogestite corrispondente alla proporzione del proprio patrimonio netto rispetto al valore totale delle attività cogestite. Questa partecipazione proporzionale si applica ad ogni linea di investimento detenuta o acquisita in gestione congiunta. Le decisioni di investimento e/o disinvestimento non modificano queste proporzioni; gli investimenti aggiuntivi saranno assegnati ai soggetti cogestiti in base alla stessa proporzionalità e le attività vendute saranno prelevate proporzionalmente dalle attività cogestite detenute da ciascuno soggetto cogestito.

Nel caso di nuove sottoscrizioni in uno o più soggetti cogestiti, i proventi della sottoscrizione saranno ripartiti tra i soggetti cogestiti in base alle proporzioni modificate risultanti dall'incremento del patrimonio netto del soggetto cogestito che ha beneficiato delle sottoscrizioni e tutte le linee di investimento saranno modificate mediante trasferimento di attività da un soggetto cogestito all'altro in modo da corrispondere alle nuove proporzioni. In maniera analoga, in caso di riscatto in uno dei soggetti cogestiti, le liquidità necessarie potranno essere prelevate dalle disponibilità liquide detenute dagli altri soggetti cogestiti in base alle mutate proporzioni risultanti dal decremento del patrimonio netto del soggetto cogestito oggetto del riscatto e, in tal caso, tutte le linee di investimento saranno rettifiche in base alle proporzioni così modificate. I Sottoscrittori devono essere consapevoli che, senza uno specifico intervento della Società di Gestione o dei mandatarî autorizzati, la gestione congiunta può avere come effetto che la composizione patrimoniale di un dato Comparto sia influenzata da eventi attribuibili ad altri soggetti cogestiti quali le sottoscrizioni e i riscatti. Pertanto, a parità di condizioni, le sottoscrizioni realizzate in uno dei soggetti con i quali un Comparto è gestito congiuntamente comporteranno un incremento della liquidità del Comparto. Per converso, i riscatti subiti da un soggetto con cui un Comparto è gestito congiuntamente determineranno un decremento della liquidità del Comparto. Le sottoscrizioni ed i riscatti potranno tuttavia essere tenuti su un conto specifico aperto per ciascun soggetto cogestito al di fuori dell'accordo di gestione congiunta e sul quale transiteranno sistematicamente le sottoscrizioni ed i riscatti. L'imputazione di sottoscrizioni e riscatti di entità consistente su questi conti ad hoc, e la possibilità per la Società di Gestione o i suoi mandatarî di decidere in qualsiasi momento di porre fine alla partecipazione di un dato Comparto all'accordo di gestione permetteranno di evitare di dover rettificare o adattare il portafoglio del Comparto, se tali adeguamenti o rettifiche fossero ritenuti contrari agli interessi del Fondo e dei suoi Sottoscrittori.

Nel caso in cui la modifica della composizione del portafoglio del Fondo risultante da rimborsi o pagamenti di oneri e spese specifici di un altro soggetto cogestito (cioè non attribuibili al Comparto) rischi di causare il superamento dei limiti di investimento applicabili al Comparto, le relative attività saranno escluse dalla gestione congiunta prima dell'attuazione della modifica, in modo da non risentire dei conseguenti movimenti di portafoglio.

Le attività cogestite dei singoli Comparti saranno gestite congiuntamente solo con attività destinate ad essere reinvestite in base ad obiettivi di investimento identici a quelli delle attività cogestite di questi Comparti onde garantire che la decisione di investimento sia pienamente compatibile con la politica di investimento dei rispettivi Comparti. Le attività cogestite di ogni Comparto saranno gestite congiuntamente solo con attività che siano detenute in custodia dal Depositario al fine di garantire che lo stesso Depositario sia in grado di assolvere pienamente le funzioni e le responsabilità previste dalla Legge nei confronti del Fondo. Il Depositario assicurerà la continua e rigorosa separazione tra le attività del Fondo e quelle degli altri soggetti cogestiti e sarà pertanto in grado di individuare le attività del Fondo in qualsiasi momento. Poiché i soggetti cogestiti possono avere politiche di investimento non perfettamente identiche alla politica di investimento di uno dei Comparti, è possibile che la politica comune applicata risulti più restrittiva di quella del Comparto.

La Società di Gestione può decidere in qualsiasi momento e senza preavviso di porre fine all'accordo di gestione congiunta.

I Sottoscrittori possono rivolgersi in qualsiasi momento alla sede legale della Società di Gestione per conoscere la percentuale di attività cogestite ed i soggetti interessati da questo accordo di gestione congiunta al momento della loro richiesta. Le relazioni annuali e semestrali indicheranno la composizione e le percentuali delle attività cogestite.

Articolo 8

Le quote

Salve eventuali restrizioni di tempo in tempo applicabili ai sensi del Prospetto, qualsiasi persona fisica o giuridica può acquistare Quote del Fondo dietro pagamento del prezzo di emissione determinato come indicato di seguito.

Le Quote sono emesse senza valore nominale e non attribuiscono alcun diritto di preferenza o di prelazione. Tutte le Quote del Fondo devono essere interamente versate.

Le Quote del Fondo sono liberamente trasferibili e, con la loro emissione, danno diritto in uguale misura agli utili e ai dividendi del Fondo, alle liquidazioni e a tutti gli altri effetti.

Le frazioni di Quote hanno diritto, nella dovuta proporzione, agli stessi diritti delle Quote intere. Le frazioni saranno emesse fino al secondo numero decimale, qualora un ordine (sottoscrizione, rimborso, switch) lo richieda.

Ogni detentore di ciascuna Quota vanta un diritto di comproprietà sulle attività del Fondo. Nell'ambito di ogni singolo Comparto, il consiglio di amministrazione ha facoltà di creare diverse categorie e/o sottocategorie (di seguito le "Categorie" e le "Sottocategorie") che possono contraddistinguersi per la loro politica di distribuzione, la loro forma, la loro valuta di riferimento, il livello di commissioni e/o eventuali altre caratteristiche stabilite dal consiglio di amministrazione. Le Quote sono nominative. Il Depositario invia ai Sottoscrittori attestazioni di conferma delle quote detenute su loro espressa richiesta.

Articolo 9

Sottoscrizione e rimborso delle quote

9.1 Sottoscrizione delle quote

Gli Investitori e i Sottoscrittori possono sottoscrivere, farsi rimborsare o convertire le loro Quote in ciascun "Giorno di Valutazione" - come definito nel Prospetto (di seguito il "Giorno di Valutazione") - presso l'UCI Administrator o presso ogni banca autorizzata o agente di vendita, subordinatamente all'approvazione della Società di Gestione.

La Società di gestione ha il diritto, a sua esclusiva e assoluta discrezione, di rifiutare qualsiasi richiesta (in tutto o in parte) di sottoscrizione di Quote di qualsiasi categoria in qualsiasi Comparto pertinente. Se una domanda non viene accolta o viene annullata per qualsiasi motivo, l'importo versato sulla domanda verrà restituito senza interessi, al netto di eventuali spese a carico della banca emittente, sul conto dell'ordinante citando il nome del richiedente.

Le Quote possono essere emesse in ogni Giorno di Valutazione secondo quanto indicato dettagliatamente nel Prospetto per ciascun Comparto, ma comunque non meno di due volte al mese, fermo restando il diritto della Società di Gestione di sospendere temporaneamente tale emissione secondo quanto previsto nell'articolo "Determinazione del valore patrimoniale netto per quota" facente parte del titolo "Sospensione del calcolo".

Le sottoscrizioni saranno evase sulla base del Valore Patrimoniale Netto per Quota della Categoria di riferimento nel Giorno di Valutazione, a condizione che le richieste di sottoscrizione siano state ricevute dall'UCI Administrator prima delle ore 14.00 di quel Giorno di Valutazione. Gli ordini ricevuti dopo tale ora saranno evasi nel Giorno di Valutazione successivo.

Le richieste di sottoscrizione devono essere effettuate mediante invio di una domanda di sottoscrizione secondo la forma determinata con delibera della Società di Gestione e del Depositario. Le richieste di sottoscrizione possono essere espresse in numero di quote o in un importo.

In aggiunta agli oneri di sottoscrizione applicabili alle sottoscrizioni delle Quote e conformemente alle previsioni del Prospetto, potranno essere posti a carico del Sottoscrittore altri oneri per remunerare l'attività svolta dalle banche operanti come soggetti incaricati dei pagamenti o dagli intermediari incaricati del collocamento delle Quote.

Il Fondo accetta pagamenti (assegni esclusi) in tutte le maggiori valute liberamente convertibili effettuati non oltre tre Giorni Lavorativi dopo il relativo Giorno di Valutazione. Se il pagamento viene effettuato in una valuta diversa dalla Valuta di Riferimento, gli eventuali costi di conversione valutaria saranno a carico del Sottoscrittore.

L'importo minimo dell'investimento iniziale e di quelli successivi nonché, se del caso, la partecipazione minima richiesta sono precisati nel Prospetto.

Gli investitori potranno sottoscrivere le Quote anche per il tramite di un Piano di Investimento Pluriennale (il "Piano"). I termini e le condizioni di detto Piano sono specificamente descritte in opuscoli separati messi a disposizione dei Sottoscrittori nei Paesi in cui detti Piani sono disponibili. Il Prospetto è allegato a tali opuscoli, o questi ultimi specificano le modalità con cui il Prospetto può essere ottenuto. In tal caso, a carico dei Sottoscrittori che si avvalgano del Piano potranno essere addebitate commissioni straordinarie – aggiuntive rispetto alle commissioni di sottoscrizione applicabili agli investimenti con versamento in unica soluzione – a remunerazione dell'attività svolta dalle banche incaricate dei pagamenti o dal collocatore che abbia ricevuto la richiesta di sottoscrizione.

9.2 Rimborso delle quote

I Sottoscrittori possono chiedere in qualsiasi momento il rimborso delle proprie Quote di ogni Categoria. Le richieste di rimborso possono essere espresse in numero di quote o in un importo.

I rimborsi sono evasi sulla base del Valore Patrimoniale Netto per Quota della Categoria di riferimento nel Giorno di Valutazione, a condizione che le domande di rimborso siano state ricevute dall'UCI Administrator prima delle 14.00 di quel Giorno di Valutazione. Le domande ricevute dopo questo termine saranno evase nel Giorno di Valutazione successivo. Non è prevista attualmente l'applicazione di una commissione di rimborso. Potranno tuttavia essere posti a carico dei sottoscrittori, nella misura indicata nel Prospetto, altri oneri per remunerare l'attività svolta dalle banche incaricate dei pagamenti o dai soggetti che hanno intermediato il rimborso delle Quote.

Le domande di rimborso devono essere effettuate inviando all'UCI Administrator, o a qualsiasi banca o collocatore appositamente incaricato, una richiesta di rimborso secondo la forma stabilita con delibera della Società di Gestione e del Depositario.

Le domande di rimborso da parte di un Sottoscrittore che non sia una persona fisica devono essere corredate da un documento comprovante il potere di agire per conto di tale Sottoscrittore o da una procura ritenuta accettabile nella forma e nella sostanza dalla Società di Gestione. Le richieste di rimborso effettuate in conformità alla suddetta procedura sono irrevocabili, fatto salvo il diritto, per il Sottoscrittore, di revocare la domanda nel caso in cui la stessa non possa essere onorata per una delle ragioni specificate nel Capitolo "Determinazione del Valore patrimoniale netto per Quota".

I Sottoscrittori potranno inoltre riscattare le Quote avvalendosi di un Piano di Rimborso. I termini e le condizioni di detto Piano sono specificamente descritte in opuscoli separati messi a disposizione dei Sottoscrittori nei Paesi in cui detti Piani sono disponibili. In tal caso, a carico dei Sottoscrittori che si avvalgano del Piano potranno essere imposti oneri ulteriori a remunerazione dell'attività svolta dalle banche incaricate dei pagamenti o dai collocatori che abbiano ricevuto le richieste di rimborso.

Il prezzo del rimborso viene pagato dalla Società di Gestione entro una settimana dal relativo Giorno di valutazione o alla data di ricezione dei documenti di trasferimento da parte dell'UCI Administrator, secondo l'ipotesi che si verifica per ultima. Il rimborso delle Quote avviene di norma nella Valuta di Riferimento del Comparto, ma può effettuarsi anche, su richiesta del Sottoscrittore che chiede il rimborso, in un'altra valuta che possa essere liberamente acquistata con la Valuta di Riferimento, a condizione che gli eventuali costi di cambio siano dedotti dall'importo pagabile al Sottoscrittore.

La Società di Gestione può accettare il rimborso di una Categoria di Quote mediante valori mobiliari dello stesso Comparto a condizione che il Sottoscrittore accetti tale modalità di rimborso "in natura", che il rimborso non sia effettuato a danno degli altri detentori di Quote del Comparto e a condizione che la parità tra i Sottoscrittori del Comparto sia preservata in ogni circostanza. Una relazione di stima, il cui costo sarà posto a carico del relativo sottoscrittore, sarà elaborata a tal fine dal revisore (réviseur d'entreprises agréé) del Fondo e sarà depositata presso il Tribunale e messa a disposizione a fini di verifica presso la sede legale del Fondo.

Al fine di tutelare gli interessi di tutti i Sottoscrittori, la Società di Gestione può, a sua discrezione limitare al 10% del totale delle Quote in circolazione del relativo Comparto il numero di Quote rimborsate nel Giorno di valutazione. In tale fattispecie, la limitazione viene applicata pro rata in modo tale che tutti i Sottoscrittori che desiderano ottenere il rimborso delle loro Quote in quel preciso Giorno di valutazione riscattino la stessa quantità di Quote; le Quote residue non rimborsate vengono portate a nuovo per il riscatto con la stessa limitazione, nel primo Giorno di valutazione successivo. Nella fattispecie, tutte le richieste di rimborso senza eccezione sono liquidate al Valore patrimoniale netto per Quota calcolato a tal fine. Nell'ipotesi in cui delle richieste di rimborso vengano così portate a nuovo, la Società di Gestione provvede ad avvisarne i Sottoscrittori interessati.

Se in una data qualsiasi, le attività del Fondo o i finanziamenti autorizzati non consentono di liquidare le domande di rimborso inoltrate a causa dell'entità dei rimborsi stessi da effettuare, la Società di Gestione può differire i pagamenti per il periodo di tempo ritenuto necessario per vendere parte delle attività del Fondo e poter, in tal modo, onorare le consistenti richieste di

rimborso. La Società di Gestione può rimborsare coattivamente l'intera sottoscrizione di qualsiasi Sottoscrittore che non soddisfi gli eventuali requisiti minimi di partecipazione, secondo quanto stabilito nella Sezione "Comparti Disponibili e Politiche d'Investimento" del Prospetto informativo.

La Società di Gestione può imporre tutte le restrizioni che ritenga necessarie al fine di garantire che Quote del Fondo non vengano acquistate o detenute (a) da un soggetto qualsiasi in violazione di leggi o prescrizioni di qualsiasi paese o pubblica autorità oppure (b) da un soggetto qualsiasi in circostanze che, secondo il parere della Società di Gestione, potrebbero comportare per il Fondo delle responsabilità fiscali o altro svantaggio che il Fondo altrimenti avrebbe evitato. Ove del caso, il Fondo potrà rimborsare coattivamente tutte le Quote detenute da uno qualsiasi di questi soggetti.

In conformità al Regolamento di gestione, la Società di Gestione può altresì rimborsare coattivamente tutte le Quote di un determinato Comparto qualora, in un momento qualsiasi, il Valore patrimoniale netto di tale Comparto risulti, alla data di valutazione, inferiore a EURO 5 milioni o al controvalore nella Valuta di Riferimento.

Le disposizioni di seguito riportate si applicano mutatis mutandis anche al rimborso coattivo delle Quote.

Articolo 10

Conversione

I Sottoscrittori possono convertire tutte o alcune delle loro Categorie di Quote in Quote di un altro Comparto o di un'altra Categoria in qualsiasi giorno che sia un Giorno di Valutazione per entrambi i relativi Comparti o Categorie, presentando apposita domanda all'UCI Administrator o a qualsiasi banca o collocatore da questi a tal fine incaricato, allegandovi le relative informazioni.

Le domande di conversione saranno evase in un Giorno di Valutazione a condizione che le domande di conversione siano state ricevute dall'UCI Administrator entro le ore 14:00 di quel Giorno di Valutazione. Tutte le domande di conversione che pervengano all'UCI Administrator dopo l'ora specificata saranno evase nel Giorno di Valutazione successivo al valore patrimoniale netto in essere in quel momento.

La Società di Gestione si riserva la facoltà di rifiutare una domanda di conversione qualora l'importo da convertire in un altro Comparto o in un'altra Categoria di Quote sia inferiore all'Importo minimo di sottoscrizione applicabile o qualora l'esecuzione di tale richiesta determini per il Sottoscrittore un saldo di Quote nel Comparto o nella Categoria di origine inferiore all'Importo minimo di sottoscrizione applicabile. I suddetti importi minimi non tengono conto degli eventuali oneri di conversione applicabili. La conversione sarà altresì rifiutata se il computo del Valore patrimoniale netto di uno dei Comparti di pertinenza viene sospeso.

Il tasso applicabile in qualsiasi giorno di valutazione per la conversione dell'insieme o di una parte delle Quote di un Comparto o Categoria (il "Comparto originario") in Quote di un altro Comparto o Categoria (il "nuovo Comparto") sarà determinato in conformità alla formula di seguito riportata:

Fermi restando gli eventuali oneri applicabili alle operazioni di conversione ai sensi del Prospetto (essendo la commissione massima di conversione fissata al 3% del Valore patrimoniale netto per Quota del nuovo Comparto) e conformemente alle relative previsioni del Prospetto, le Quote di tutti i Comparti possono essere convertite in Quote di un altro Comparto in qualsiasi Giorno di valutazione secondo la seguente formula:

$A = B \times C \times E/D$ - laddove:

"A" = il numero di Quote del nuovo Comparto da assegnare;

"B" = il numero delle Quote detenute in precedenza;

"C" = il Valore patrimoniale netto, meno gli eventuali oneri di conversione applicabili, delle Quote possedute in precedenza;

"D" = il Valore patrimoniale netto delle Quote del nuovo Comparto da assegnare;

"E" = il fattore di conversione della valuta eventualmente applicabile.

Articolo 11

Determinazione 11.1 Frequenza del calcolo

del valore patrimoniale netto per quota

Il Valore Patrimoniale Netto per Quota e i prezzi di emissione, rimborso e conversione sono valutati in ogni Giorno di valutazione secondo quanto stabilito nell'articolo "Emissione e rimborso delle Quote" sulla base del valore delle attività del Fondo ai sensi del paragrafo "Valutazione delle attività" del presente articolo. Il calcolo del suddetto Valore Patrimoniale Netto per Quota sarà effettuato nel Giorno Lavorativo successivo dall'UCI Administrator in base alle direttive fissate da e sotto la responsabilità della Società di Gestione. Nel presente documento, il termine "Giorno Lavorativo" indica un giorno intero in cui le banche e le borse sono aperte per l'attività in Lussemburgo.

11.2 Calcolo

Il Valore patrimoniale netto per Quota è espresso nella Valuta di Riferimento di ciascun Comparto ed è calcolato dividendo il Valore patrimoniale netto del Fondo corrispondente a ciascun Comparto, che è pari (i) al valore delle attività del Fondo corrispondenti a tale Comparto e al reddito maturato sullo stesso, dedotti (ii) le passività del Fondo attribuibili al Comparto e gli eventuali accantonamenti ritenuti prudenti o necessari, per il numero totale delle Quote del Comparto in circolazione nel relativo Giorno di valutazione. Il Valore patrimoniale netto per Quota è espresso con due cifre decimali.

Le percentuali del Valore patrimoniale netto complessivo corrispondenti a ciascuna categoria di Quote nell'ambito di un dato Comparto, sono determinate dal rapporto tra le Quote emesse in ciascuna categoria di Quote di un Comparto e il numero totale di Quote emesse nello stesso Comparto. Queste percentuali saranno successivamente adattate in base alle distribuzioni effettuate e alle emissioni, alle conversioni e ai rimborsi di Quote realizzati, secondo quanto segue: (1) ogniqualevolta viene effettuata una distribuzione, il Valore patrimoniale netto delle Quote che hanno ricevuto un dividendo sarà ridotto dell'importo della distribuzione (determinando una riduzione della percentuale del Valore patrimoniale netto assegnato a queste Quote), mentre il Valore patrimoniale netto delle altre Quote dello stesso Comparto rimarrà invariato (causando un aumento della percentuale del Valore patrimoniale netto assegnato a tali Quote); (2) ogniqualevolta delle Quote vengono emesse, convertite o rimborsate, il Valore patrimoniale netto delle rispettive categorie di Quote nel relativo Comparto sarà aumentato o diminuito dell'importo ricevuto o erogato.

I proventi, al netto degli oneri, risultanti dall'emissione di Quote di un Comparto, saranno imputati nei libri del Fondo al Comparto di pertinenza ed il relativo importo aumenterà la proporzione delle attività nette del Comparto da emettere; le attività e le passività, gli introiti e le spese attribuibili a tali Comparti saranno imputati al Comparto di pertinenza, in base alle disposizioni del presente articolo.

Fermo restando quanto sopra indicato, qualora il consiglio di amministrazione decida di emettere, per un dato Comparto, diverse Categorie e/o Sottocategorie di Quote, il consiglio di amministrazione può anche decidere di calcolare il Valore patrimoniale netto per Quota di una Categoria e/o Sottocategoria nel seguente modo: determinando cioè le attività e le passività del Comparto considerato, in ogni Giorno di valutazione, nella valuta di riferimento del Comparto. Le Categorie e/o Sottocategorie delle Quote partecipano alle attività del Comparto proporzionalmente al numero delle partecipazioni nel portafoglio. Queste partecipazioni vengono attribuite a o dedotte da una particolare Categoria e/o Sottocategoria in base alle emissioni o ai rimborsi di Quote di ciascuna Categoria e/o Sottocategoria, e saranno successivamente adattate in base alle distribuzioni effettuate e alle operazioni di emissione, conversione e/o rimborsi realizzati. Il valore del numero totale di partecipazioni nel portafoglio corrispondente ad una particolare Categoria e/o Sottocategoria in un dato Giorno di valutazione rappresenta il Valore patrimoniale netto complessivo attribuibile a tale Categoria e/o Sottocategoria di Quote in tale Giorno di valutazione. Il Valore patrimoniale netto per Quota di tale Categoria e/o Sottocategoria è pari al Valore patrimoniale netto complessivo in quel giorno diviso per il numero totale di Quote di tale Categoria e/o Sottocategoria in circolazione in quel dato momento.

Sebbene il Fondo rappresenti una proprietà indivisa, salvo diverso accordo con i creditori e salvi specifici impegni assunti da qualsiasi Comparto del Fondo, le attività e le passività di ciascun Comparto derivanti da tali impegni sono attribuite a Comparti separati. I diritti dei detentori di quote e dei creditori relativi a un Comparto o sorti in relazione alla creazione, all'operatività o liquidazione di un Comparto sono limitati alle attività di quel Comparto. Le attività di un Comparto sono dedicate esclusivamente al soddisfacimento dei diritti degli investitori relativi al medesimo Comparto e dei diritti di quei creditori le cui pretese sono sorte in relazione alla creazione, all'operatività o alla liquidazione di quel Comparto. Se, dall'ultima determinazione del Valore patrimoniale netto del Fondo, il mercato sul quale viene negoziata o quotata una parte sostanziale degli investimenti del Fondo ha fatto registrare una variazione significativa delle quotazioni, la Società di Gestione può, a tutela degli interessi dei Sottoscrittori e del Fondo, annullare la prima valutazione ed effettuare una seconda.

Ove possibile, il reddito degli investimenti, gli interessi esigibili, le commissioni e gli altri costi (ivi comprese le commissioni di amministrazione e gestione della Società di Gestione) vengono calcolati su base giornaliera. Gli oneri sostenuti dal Fondo sono individuati nell'articolo "Spese ed oneri a carico del Fondo".

11.3 Sospensione del Calcolo

La Società di Gestione può sospendere temporaneamente la determinazione del Valore patrimoniale netto per Quota e

quindi l'emissione, il rimborso e la conversione delle Quote di un Comparto in uno dei seguenti casi:

- eccettuati i giorni di normale chiusura, in caso di chiusura di una o più borse valori o uno o più mercati regolamentati sui quali viene quotata una parte sostanziale degli investimenti del Comparto o in caso di chiusura di uno o più mercati valutari nella valuta in cui viene espressa una parte sostanziale delle attività del Comparto o ancora nel corso di qualsiasi periodo in cui gli scambi su tali mercati/borse valori risultano notevolmente limitati o sospesi;
- quando la situazione politica, economica, militare o monetaria o qualsiasi evento di forza maggiore che esuli dalla responsabilità o dal controllo della Società, rendano impossibile la disponibilità delle attività del Comparto, in condizioni ragionevoli e normali, senza arrecare grave pregiudizio agli interessi dei Sottoscrittori;
- in caso di guasto dei mezzi di comunicazione abitualmente utilizzati per valutare gli investimenti dei Comparti oppure quando, per qualsiasi ragione, il valore di qualsiasi attività del Comparto non possa essere determinato con sufficiente celerità ed accuratezza;
- nel caso in cui la Società di Gestione sia nell'impossibilità di rimpatriare i fondi necessari per pagare i rimborsi delle Quote o quando, secondo il parere del consiglio di amministrazione della Società di Gestione, i trasferimenti di fondi connessi ad operazioni d'investimento o di rimborso di Quote non possono essere realizzate ai normali tassi di cambio;
- a fronte di circostanze eccezionali che possano influire negativamente sugli interessi dei Sottoscrittori o nel caso in cui le domande di rimborso superino il 10% del patrimonio netto del Comparto.

La sospensione e relativa cessazione della determinazione del Valore patrimoniale netto per Quota di cui ai precedenti paragrafi devono essere notificate ai Sottoscrittori che hanno presentato domanda di sottoscrizione, rimborso o conversione ed essere pubblicate come disposto al successivo articolo "Informazioni per i Sottoscrittori". Salvo che vengano revocate, le loro domande verranno prese in considerazione nel primo Giorno di valutazione successivo al termine della sospensione.

Qualsiasi sospensione in un singolo Comparto non avrà effetto sul calcolo del Valore patrimoniale netto degli altri Comparti.

11.4 Valutazione delle attività

La valutazione del Valore Patrimoniale Netto per Quota va determinata in base ai seguenti criteri:

I. Le attività del Fondo comprendono:

- 1) tutte le disponibilità liquide in cassa o in deposito, compresi gli eventuali interessi maturati sulle stesse;
- 2) tutte le fatture e le cambiali pagabili e i crediti esigibili (compresi i proventi di titoli venduti ma non consegnati);
- 3) tutte le obbligazioni, i pagherò, le azioni, i titoli azionari misti, le quote/azioni di organismi d'investimento collettivo, i diritti di sottoscrizione, i warrant, le opzioni ed altri titoli, strumenti finanziari e analoghe attività detenuti o contratti dal Fondo (a condizione che il Fondo possa operare aggiustamenti in coerenza con il successivo paragrafo 1 riguardo alle fluttuazioni del valore di mercato dei valori mobiliari, causate dalla negoziazione ex dividendo, ex diritto o simili);
- 4) tutti i dividendi in azioni, i dividendi in contanti e le ripartizioni di contanti esigibili dal Fondo nella misura in cui le relative informazioni siano ragionevolmente disponibili al Fondo;
- 5) tutti gli interessi maturati su attività fruttifere detenute dal Fondo, salvo ove tali interessi siano incorporati o riflessi nel capitale di queste attività;
- 6) le spese preliminari di costituzione del Fondo, ivi compreso il costo di emissione e di distribuzione delle Quote del Fondo, a condizione che le stesse non siano state ammortizzate;
- 7) tutte le altre attività di qualsiasi genere e natura, ivi comprese le spese pagate in anticipo (risconti attivi).

Il valore di tali attività va determinato come segue:

- 1) Il valore di attività liquide in cassa o in deposito, effetti e cambiali dirette a vista e crediti esigibili, spese prepagate, dividendi in contanti ed interessi annunciati o maturati come sopra indicato e non ancora ricevuti, saranno considerati nel loro ammontare complessivo, salvo ove la riscossione integrale degli stessi risulti comunque improbabile, nel qual caso il valore sarà determinato previa svalutazione che la Società di Gestione riterrà opportuno applicare al fine di rifletterne il vero valore.

- 2) Il valore di ogni titolo e derivato finanziario quotati o negoziati in una borsa valori sarà valutato in base all'ultima quotazione disponibile presso la borsa che funge di norma da mercato di riferimento principale per tale titolo o derivato finanziario.
- 3) Il valore di ogni titolo negoziato su qualsiasi altro mercato regolamentato sarà basato sul prezzo di chiusura dell'ultima operazione disponibile. Gli ultimi prezzi disponibili utilizzati per valutare i portafogli possono differire da un Mercato Regolamentato all'altro (o da un comparto all'altro).
- 4) Nel caso in cui qualche titolo detenuto nel portafoglio del Fondo, nel relativo giorno, non sia quotato o negoziato in una borsa o trattato su un qualsiasi altro mercato regolamentato o qualora il prezzo di questi titoli, determinato secondo i disposti dei precedenti paragrafi 2. o 3., non sia rappresentativo, il relativo valore sarà determinato sulla base di un prezzo ragionevolmente prevedibile, stabilito secondo criteri prudenziali ed in buona fede da parte della Società di Gestione.
- 5) Il valore dei derivati finanziari che non sono ammessi alla quotazione in alcuna borsa valori né negoziati in alcun altro mercato organizzato va determinato nei Giorni di valutazione abituali del mercato secondo un metodo costante, affidabile e verificabile.
- 6) Il valore delle quote o delle azioni di fondi d'investimento di tipo aperto va determinato in base all'ultimo valore patrimoniale netto disponibile al netto degli oneri applicabili. Il valore delle quote o delle azioni di organismi d'investimento collettivo di tipo chiuso va determinato in base all'ultimo prezzo di mercato disponibile.

II. Le passività del Fondo comprendono:

- 1) tutti i prestiti assunti, le fatture ed i debiti da pagare;
- 2) tutti gli interessi maturati sui prestiti del Fondo (compresi gli oneri maturati per impegni relativi a tali prestiti);
- 3) tutte le spese maturate ed esigibili (ivi comprese le commissioni amministrative, commissioni di consulenza e di gestione, nonché le eventuali commissioni di incentivazione e le commissioni dovute al Depositario);
- 4) tutte le passività note, presenti e future, ivi compresi tutti gli obblighi contrattuali maturati aventi ad oggetto pagamenti in contanti o in natura, ivi compreso l'importo di eventuali distribuzioni non pagate e dichiarate dal Fondo;
- 5) un opportuno accantonamento per imposte future basate sul capitale e reddito nel Giorno di valutazione, come determinato di volta in volta dal Fondo, ed altre (eventuali) riserve autorizzate ed approvate dalla Società di Gestione nonché un (eventuale) accantonamento che la Società di Gestione possa ritenere opportuno per coprire eventuali passività del Fondo;
- 6) tutte le altre passività del Fondo di qualsiasi genere e natura, esposte in conformità a principi contabili generalmente accettati. Nel determinare l'ammontare di tali passività, il Fondo deve prendere in considerazione tutti gli oneri e le spese pagabili dal Fondo ai sensi dell'articolo 12 e le spese amministrative o di altra natura aventi carattere di regolarità o periodicità, sulla base di una stima pro rata temporis determinata per periodi annuali o di altra durata.

Il valore di tutte le attività e passività non espresse nella Valuta di Riferimento del Comparto interessato va convertito nella Valuta di Riferimento di tale Comparto, al tasso di cambio in vigore in Lussemburgo nel relativo Giorno di valutazione. In mancanza di tali quotazioni, il tasso di cambio va determinato in buona fede dal consiglio di amministrazione della Società di Gestione o in base alle procedure da esso stabilite. Se la Valuta di Riferimento di un dato Comparto non coincide con la Valuta di Riferimento del Fondo, il Valore patrimoniale netto di tale Comparto viene convertito nella Valuta di Riferimento del Fondo.

Il consiglio di amministrazione della Società di Gestione può, a propria discrezione, consentire l'uso di altri metodi di valutazione qualora ritenga che tale valutazione sia più idonea a riflettere l'equo valore delle attività del Fondo.

A fronte di circostanze straordinarie che rendano impossibile o inadeguata una valutazione secondo gli orientamenti sopra esposti, la Società di Gestione, con prudenza ed in buona fede, applicherà altri criteri atti a configurare una valutazione, che la stessa Società di Gestione ritenga, equa in tali circostanze.

Articolo 12

Spese ed oneri a carico del Fondo

I costi e le spese addebitati al Fondo comprendono:

- la commissione di gestione addebitata dalla Società di Gestione per l'adempimento dei propri compiti, pagabile su base trimestrale sulla media del Valore patrimoniale netto, secondo una aliquota massima indicata nel Prospetto nella descrizione dei singoli Comparti;
- tutti i costi connessi alle operazioni;
- le commissioni e spese sostenute dalla Società di Gestione o dal Depositario nel quadro di misure straordinarie adottate nell'interesse del Fondo, ivi compresa la relazione redatta da un esperto oppure le spese legali per contenziosi;
- le parcelle dei consulenti legali e i compensi del revisore;
- le commissioni e le spese addebitate dal Depositario, concordate con la Società di Gestione conformemente alle prassi comuni vigenti in Lussemburgo;
- una commissione amministrativa di importo pari allo 0,025% annuo del patrimonio netto del rispettivo Comparto addebitata dalla Società di Gestione, relativa a tutte le attività amministrative svolte dalla Società di Gestione, pagabile trimestralmente in via posticipata. Parte di questo importo viene pagato direttamente dalla Società di Gestione all'UCI Administrator per lo svolgimento di attività amministrative quali, a mero titolo esemplificativo, il calcolo del NAV, la tenuta e l'aggiornamento del registro dei titolari di quote e l'esecuzione degli ordini di transazione;
- tutte le imposte, tasse e oneri simili eventualmente dovuti a qualche pubblica autorità sulle attività e sui proventi del Fondo;
- i costi relativi alla preparazione, alla stampa e al deposito presso qualsiasi autorità competente di documenti amministrativi e memorie informative;
- le spese di rendicontazione e pubblicazione ed in particolare i costi relativi alla preparazione, alla stampa e alla distribuzione, nelle lingue d'interesse del Fondo, di prospetti, relazioni annuali e semestrali e altri rapporti o documenti richiesti dalla legge o dalla regolamentazione vigente;
- le spese e i compensi per la preparazione e/o il deposito del Regolamento di gestione e di ogni altra documentazione riguardante il Fondo, tra cui il Prospetto informativo ed eventuali sue modifiche o integrazioni, presso tutte le autorità che abbiano giurisdizione sul Fondo o sull'offerta delle Quote del Fondo o presso qualsiasi borsa del Granducato di Lussemburgo e in qualsiasi altro paese;
- le spese di pubblicità, promozione e marketing del Fondo;
- il costo relativo alla preparazione, stampa e distribuzione degli avvisi pubblici ai Sottoscrittori, ivi compresi i costi di pubblicazione dei prezzi delle Quote;
- le commissioni e le spese addebitate dalla Banca corrispondente in Italia, come convenuto con la Società di Gestione;
- tutti gli oneri amministrativi, operativi e di comunicazione di analoga natura;
- tutte le commissioni e le spese relative a (i) regolari controlli di conformità, compreso il costo della certificazione ESG per il/i Comparto/i pertinente/i e (ii) controlli del rischio;
- costi dei fornitori degli indici benchmark;
- Tutti i costi collegati ad eventuali modifiche normative a cui il Fondo o la Società di gestione devono adeguarsi.

A scanso di equivoci, le commissioni addebitate da un Gestore saranno pagate dalla Società di Gestione a valere sulla sua commissione di gestione, in modo tale che le commissioni del Gestore siano incluse nella commissione della Società di Gestione e non si aggiungano alla stessa.

A scanso di equivoci, le commissioni addebitate da un sub-gestore saranno pagate dal Gestore a valere sulla sua commissione, in modo tale che le commissioni del sub-gestore siano incluse nella commissione di gestione del Gestore e non si aggiungano alla stessa.

A scanso di equivoci, le commissioni addebitate dall'UCI Administrator saranno pagate dalla Società di Gestione a valere sulla commissione amministrativa, in modo tale che le commissioni dell'UCI Administrator siano incluse nella commissione amministrativa della Società di Gestione e non si aggiungano alla stessa.

Tutte le spese ricorrenti saranno detratte prima dai proventi dei comparti del Fondo, quindi dalle plusvalenze ed infine dalle attività del Fondo. Le altre spese possono essere ammortizzate in un periodo non superiore a cinque anni.

I costi relativi alla costituzione del Fondo e di nuovi Comparti sono ammortizzati in un periodo di 5 anni. Ogni nuovo Comparto ammortizza i propri costi mentre i costi di costituzione iniziale (avviamento) sono ammortizzati esclusivamente dal/dai primo/i Comparto/i creato/i in origine con il Fondo.

I costi di costituzione iniziale sono stimati in circa 100.000 EURO.

I costi e le spese che non possano essere attribuiti ad un particolare Comparto saranno imputati proporzionalmente all'ammontare delle attività nette di ogni Comparto.

Le penali pecuniarie, come previsto dal Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli, possono essere addebitate al Fondo in conformità ai regolamenti e alle prassi di mercato applicabili.

Articolo 13

Distribuzioni

Alla fine di ogni anno, la Società di Gestione può annunciare l'eventuale distribuzione di dividendi relativi a Quote a distribuzione. Tali dividendi vengono calcolati a valere sul reddito netto degli investimenti pagabili dal Fondo su tali Quote e al fine di mantenere un livello ragionevole di distribuzione di dividendi su tali Quote, a valere sul capital gain netto realizzato e/o non realizzato.

I dividendi sono pagabili ai Sottoscrittori mediante bonifico bancario, inoltre i dividendi che non vengono reclamati entro cinque anni dalla data di scadenza decadranno e torneranno al Comparto.

Le Quote ad accumulazione non danno luogo al pagamento di dividendi ai Sottoscrittori. Tuttavia, la Società di Gestione può decidere, se opportuno, di distribuire ai Sottoscrittori una parte degli utili accumulati entro i limiti consentiti dalla legge.

Non potrà essere effettuata alcuna distribuzione se in conseguenza della stessa le attività nette del Fondo dovessero scendere al di sotto del valore minimo imposto dalla legge (EURO 1.250.000,00).

La politica di distribuzione di ciascun Comparto (ove applicabile) è descritta nel Prospetto.

Articolo 14

Esercizio e revisione contabile

L'esercizio fiscale del Fondo ha inizio il primo gennaio e si conclude il trentuno dicembre di ogni anno. Il Fondo pubblica una relazione annuale assoggettata a revisione sull'attività svolta e sulla gestione del proprio patrimonio. I conti devono contenere una dichiarazione del Depositario che attesti il rispetto delle prescrizioni del Regolamento di gestione.

I conti del Fondo saranno tenuti in EURO (la "Valuta di riferimento").

I conti della Società di Gestione e quelli del Fondo saranno sottoposti al controllo di un revisore nominato di volta in volta dalla Società di Gestione.

Articolo 15

Contitolari

Si possono iscrivere come contitolari di qualsiasi Quota fino a quattro persone. Il Regolamento di gestione dispone che la Società di Gestione può, ma senza alcun obbligo, esigere che le domande di rimborso o ogni altra istruzione connessa alla contitolarità delle Quote sia controfirmata da tutti i contitolari iscritti; tuttavia, salva analoga domanda o istruzione stilata da un altro contitolare, esse possono accettare domande di rimborso o altre istruzioni firmate, o ricevute, dal contitolare che figura per primo nel registro dei Sottoscrittori.

Articolo 16

Informazioni per i Sottoscrittori

Le relazioni annuali sottoposte a revisione e le relazioni semestrali non sottoposte a revisione sono inviate per posta, gratuitamente, dalla Società di Gestione a tutti i Sottoscrittori che ne fanno richiesta e sono inoltre disponibili presso la sede legale della Società di Gestione, il Depositario e qualsiasi rappresentante locale.

Ogni altra informazione di carattere finanziario concernente il Fondo o la Società di Gestione, ivi compresi il calcolo periodico del Valore patrimoniale netto per Quota, i prezzi di sottoscrizione, rimborso e conversione, è disponibile presso la sede legale della Società di Gestione, il Depositario e qualsiasi rappresentante locale. Eventuali modifiche sostanziali al Prospetto (compresa ogni variazione relativa alle Quote) saranno preventivamente comunicate ai Sottoscrittori mediante avviso pubblicato sul sito web della Società di gestione (<https://nef.lu>) e/o con qualsiasi altro mezzo durevole. Ogni altra informazione importante che riguardi il Fondo può essere pubblicata in quotidiani (tra i quali almeno una testata lussemburghese) e notificata ai sottoscrittori secondo le modalità determinate di volta in volta dalla Società di Gestione.

Articolo 17

Durata e liquidazione del Fondo e dei Comparti

Il Fondo è costituito per una durata indeterminata. Tuttavia, ferme restando le cause di liquidazione previste dall'articolo 22 della Legge, il Fondo può essere sciolto e liquidato in qualsiasi momento di comune accordo tra la Società di Gestione e il Depositario. La Società di Gestione è autorizzata, subordinatamente all'approvazione del Depositario, a sciogliere un Comparto nel caso in cui le attività nette del Comparto risultino inferiori a EURO 5 milioni per un periodo di un mese o nel caso in cui si verifichi un mutamento significativo della situazione economica o politica. Qualsiasi decisione o disposizione di liquidazione del Fondo o di un Comparto sarà notificata ai Sottoscrittori e pubblicata, conformemente alle prescrizioni di legge, in due quotidiani (di cui uno lussemburghese), nella Raccolta elettronica delle società e delle associazioni ("RESA") ed in ogni altro giornale indicato dalla Società di Gestione.

In caso di scioglimento volontario o coatto, la Società di Gestione provvede a realizzare le attività del Fondo nel miglior interesse dei Sottoscrittori, e su istruzioni impartite dalla Società di Gestione, il Depositario distribuirà tra i Sottoscrittori i proventi netti di tale liquidazione, previa detrazione delle relative spese, proporzionalmente al numero di Quote da essi detenute. La Società di Gestione può distribuire, secondo criteri di equità, la totalità o parte dei conferimenti in natura del Fondo. Dopodiché viene redatta una relazione di revisione. Ad eccezione del caso in cui venga concessa una deroga, 9 (nove) mesi dopo l'avvio della liquidazione del Fondo, i proventi relativi alle quote non reclamate verranno tenuti in deposito presso la Caisse de Consignation del Lussemburgo sino alla scadenza del periodo di prescrizione.

La procedura di liquidazione del Fondo si applica anche alla liquidazione dei singoli Comparti.

L'emissione, il rimborso, la conversione e la permuta di Quote cessano nel momento in cui viene presa la decisione di sciogliere il Fondo o al verificarsi dell'evento che determina lo scioglimento del Fondo.

La liquidazione o divisione del Fondo non potrà essere richiesta da un Sottoscrittore, né dai suoi eredi o aventi diritto.

Articolo 18

Fusione

Fusione per incorporazione di un Comparto in un altro Comparto

La Società di Gestione può decidere di operare una fusione tra due Comparti mediante incorporazione di un Comparto in un altro. La fusione decisa potrà aver luogo (i) nel caso in cui il valore delle attività nette di un Comparto scenda al di sotto di 5 milioni di euro (ii) nel caso di un mutamento significativo della situazione economica o politica, o (iii) qualora la Società di Gestione lo ritenga necessario nell'interesse dei Sottoscrittori.

In caso di fusione, la relativa decisione deve essere notificata ai Sottoscrittori secondo le stesse modalità di quelle previste per qualsiasi modifica materiale al Prospetto come sopra descritto alla sezione "Informazioni per i Sottoscrittori delle Quote". Questa notifica deve indicare, tra l'altro, (1) le condizioni della fusione e (2) la data di attuazione della fusione che dovrà essere posteriore di almeno un mese alla data di pubblicazione o alla data di notificazione, a seconda della data più recente tra le due. Durante questo periodo di un mese, i Sottoscrittori che non sono d'accordo con la fusione possono chiedere il rimborso di tutto o parte delle loro Quote al Valore patrimoniale netto applicabile senza commissioni né costi.

Fusione per incorporazione del Fondo o di un Comparto in un'altra struttura

Nel caso in cui il valore del patrimonio netto del Fondo o di un Comparto sia diminuito fino ad un importo che, secondo quanto stabilito dalla Società di Gestione, corrisponde al livello minimo per garantire una gestione economicamente conveniente del Fondo o del Comparto oppure in caso di mutamento significativo della situazione politica o economica, il Consiglio di amministrazione della Società di Gestione ha facoltà di deliberare la cancellazione delle Quote emesse dal Fondo o dal Comparto e, dopo aver dedotto le relative spese, assegnare le Quote da emettere a un altro Organismo di investimento collettivo ("OIC") costituito ed organizzato ai sensi delle disposizioni della Parte I della Legge, a condizione che gli obiettivi e le politiche di investimento di tale OIC siano compatibili con gli obiettivi e le politiche di investimento del Fondo o del Comparto e a condizione che vengano adempiute le formalità di seguito precisate.

I Sottoscrittori del Fondo o del Comparto, titolari di quote nominative, devono essere avvisati mediante opportuna comunicazione scritta. Questa comunicazione deve inoltre essere pubblicata nel Mémorial [gazzetta ufficiale lussemburghese] e in un quotidiano lussemburghese e può altresì essere pubblicata, secondo quanto ritenuto opportuno dalla Società di Gestione, in quotidiani di paesi in cui vengano commercializzate le Quote del Fondo o del Comparto. Tale comunicazione sarà consegnata e pubblicata almeno un mese prima della data in cui avrà effetto la delibera della Società di Gestione.

Fino al Giorno lavorativo antecedente l'ultimo Giorno di valutazione che precede la data in cui prende effetto la delibera (ma comunque per almeno un mese), i Sottoscrittori del Fondo o del Comparto hanno diritto di chiedere il rimborso integrale o parziale delle loro Quote al Valore patrimoniale netto per Quota, nel rispetto delle procedure descritte nella sezione "Rimborso delle Quote" senza pagare alcuna commissione di rimborso.

La realizzazione delle condizioni di fusione deve essere approvata da un revisore.

Articolo 19

Modifica del regolamento di gestione

La Società di Gestione può, in conformità con la legge lussemburghese, apportare tutte le modifiche al presente Regolamento di gestione che ritenga necessarie nell'interesse dei Sottoscrittori. Il deposito delle modifiche presso il *Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg* [Registro di commercio e delle società del Granducato di Lussemburgo] sarà pubblicato sul *RESA*.

Articolo 20

Legge applicabile, foro competente, lingua contrattuale

Eventuali controversie tra i Sottoscrittori e la Società di Gestione saranno composte in ottemperanza alla legislazione del Granducato di Lussemburgo e sotto la giurisdizione della Corte distrettuale della città di Lussemburgo; resta comunque inteso che la Società di Gestione potrà assoggettare il Fondo alla giurisdizione dei tribunali dei paesi in cui sono offerte o vendute le Quote, relativamente alle rivendicazioni promosse da Sottoscrittori residenti in tali paesi e alle leggi di tali paesi per quanto attiene a questioni relative a sottoscrizioni, rimborsi, conversioni e permuta da parte di Sottoscrittori residenti negli stessi paesi. L'inglese è la lingua di riferimento del presente Regolamento di gestione.

Regolamento unificato di gestione in vigore dal 13 giugno 2025.

Società di Gestione
Nord Est Asset Management

Depositario
CACEIS Bank Luxembourg Branch